Il riversamento spontaneo del credito d'imposta R&S:

Giovedì 6 ottobre 2022

Contestazioni ricorrenti, giurisprudenza di merito e adempimenti tecnici per ridurre i rischi

Dott. Francesco Capizzi

Giurista d'impresa, esperto in finanza agevolata

Studio Capizzi

Specializzato in Finanza Agevolata e Creazione d'Impresa

Il riversamento spontaneo del credito d'imposta R&S:

Giovedì 6 ottobre 2022

Contestazioni ricorrenti, giurisprudenza di merito e adempimenti tecnici per ridurre i rischi

Dott. Francesco Capizzi
Giurista d'impresa, esperto in finanza agevolata

Contestazioni ricorrenti

Studio Capizzi
Specializzato in Finanza Agevolata e Creazione d'Impresa

Il riversamento spontaneo del credito d'imposta R&S:

Giovedì 6 ottobre 2022

Contestazioni ricorrenti, giurisprudenza di merito e adempimenti tecnici per ridurre i rischi

Dott. Francesco Capizzi
Giurista d'impresa, esperto in finanza agevolata

Contestazioni ricorrenti

Giurisprudenza di merito

Studio Capizzi
Specializzato in Finanza Agevolata e Creazione d'Impresa

Il riversamento spontaneo del credito d'imposta R&S:

Giovedì 6 ottobre 2022

Contestazioni ricorrenti, giurisprudenza di merito e adempimenti tecnici per ridurre i rischi

Dott. Francesco Capizzi
Giurista d'impresa, esperto in finanza agevolata

Contestazioni ricorrenti

Giurisprudenza di merito

Adempimenti tecnici per ridurre i rischi

Studio Capizzi
Specializzato in Finanza Agevolata e Creazione d'Impresa

CONTESTAZIONI RICORRENTI

Contesto normativo

Disamina delle contestazioni ricorrenti

Il contesto normativo di riferimento

Il contesto normativo di riferimento

Qualche anno fa hanno iniziato a pervenire ai contribuenti imprese **richieste di documentazione** volte a verificare il corretto utilizzo del credito d'imposta R&S ai sensi del D.L. 145/2013 e successive norme attuative e modificative, vigenti con riferimento agli anni 2015-2019.

Il contesto normativo di riferimento

Qualche anno fa hanno iniziato a pervenire ai contribuenti imprese **richieste di documentazione** volte a verificare il corretto utilizzo del credito d'imposta R&S ai sensi del D.L. 145/2013 e successive norme attuative e modificative, vigenti con riferimento agli anni 2015-2019.

In questi ultimi mesi, poi, sono arrivate ai contribuenti imprese molte **comunicazioni di compliance** che, segnalando la possibilità di beneficiare della sanatoria ed effettuare il **riversamento** del credito d'imposta eventualmente utilizzato sulla base di valutazioni erronee, evidenziano la presenza di elementi che potrebbero essere indicativi di indebiti utilizzi del credito, in base ad indicatori individuati dall'Amministrazione Finanziaria.

Il contesto normativo di riferimento

Qualche anno fa hanno iniziato a pervenire ai contribuenti imprese **richieste di documentazione** volte a verificare il corretto utilizzo del credito d'imposta R&S ai sensi del D.L. 145/2013 e successive norme attuative e modificative, vigenti con riferimento agli anni 2015-2019.

In questi ultimi mesi, poi, sono arrivate ai contribuenti imprese molte **comunicazioni di compliance** che, segnalando la possibilità di beneficiare della sanatoria ed effettuare il **riversamento** del credito d'imposta eventualmente utilizzato sulla base di valutazioni erronee, evidenziano la presenza di elementi che potrebbero essere indicativi di indebiti utilizzi del credito, in base ad indicatori individuati dall'Amministrazione Finanziaria.

Ricordiamo che lo strumento di agevolazione riconosceva un credito d'imposta per spese sostenute per attività riconducibili:

Il contesto normativo di riferimento

Il contesto normativo di riferimento

- alla ***"RICERCA FONDAMENTALE"***, ovvero i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'**acquisizione di nuove conoscenze** sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette. In merito alle "utilizzazioni pratiche dirette", il decreto attuativo, all'articolo 2, comma 1, lettera a), ha espressamente specificato che non devono essere previsti "***usi commerciali diretti***" dei lavori e delle sperimentazioni riconducibili alla ricerca fondamentale.

Il contesto normativo di riferimento

- alla ***"RICERCA FONDAMENTALE"***, ovvero i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'**acquisizione di nuove conoscenze** sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette. In merito alle "utilizzazioni pratiche dirette", il decreto attuativo, all'articolo 2, comma 1, lettera a), ha espressamente specificato che non devono essere previsti "***usi commerciali diretti***" dei lavori e delle sperimentazioni riconducibili alla ricerca fondamentale.

- alla "***RICERCA INDUSTRIALE***", ovvero le attività di:
  - **ricerca pianificata o indagini critiche** miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
  - **creazione di componenti di sistemi complessi** necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione successiva.

Il contesto normativo di riferimento

Il contesto normativo di riferimento

- allo "***SVILUPPO SPERIMENTALE***", ovvero le attività di:
  - **acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati**; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; la corrispondente disposizione del decreto attuativo ha ricompreso, tra le attività ammissibili nell'ambito dello sviluppo sperimentale, anche gli "studi di fattibilità". **Al riguardo, si ritiene che la collocazione degli "studi di fattibilità" nell'ambito della definizione di "sviluppo sperimentale" non esclude che tale attività sia agevolabile se svolta nelle fasi della ricerca fondamentale e della ricerca industriale;**

Il contesto normativo di riferimento

Il contesto normativo di riferimento

(SVILUPPO SPERIMENTALE)

- **realizzazione di prototipi** utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

Il contesto normativo di riferimento

(SVILUPPO SPERIMENTALE)

- **realizzazione di prototipi** utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

- **produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi**, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Il contesto normativo di riferimento

Il contesto normativo di riferimento

La norma indicava inoltre che:

> "***Non sono considerate attività di ricerca e sviluppo***, *ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 e del comma 2 dell'articolo 2 del decreto attuativo, le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Sono, pertanto, escluse dal perimetro dell'agevolazione le modifiche non significative di prodotti e di processi (a titolo esemplificativo, le modifiche stagionali, le modifiche di design di un prodotto, la mera sostituzione di un bene strumentale, i miglioramenti, qualitativi o quantitativi derivanti dall'utilizzo di sistemi di produzione che sono molto simili a quelli già usati)*".

Il contesto normativo di riferimento

Il contesto normativo di riferimento

Sono agevolabili, invece, le **modifiche di processo o di prodotto** che apportano **cambiamenti o miglioramenti significativi** delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto).

Il contesto normativo di riferimento

Sono agevolabili, invece, le **modifiche di processo o di prodotto** che apportano **cambiamenti o miglioramenti significativi** delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto).

In via preliminare, si precisa che le attività di ricerca e sviluppo, che devono ricadere nell'elencazione contenuta nelle menzionate disposizioni, **possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico** (ad esempio, in ambito storico o sociologico) atteso che, in linea generale, le attività di ricerca e sviluppo sono volte all'acquisizione di nuove conoscenze, all'accrescimento di quelle esistenti e all'utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.

Il contesto normativo di riferimento

Il contesto normativo di riferimento

In particolare la normativa di riferimento era costituita, in primis, dalla **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016**, seguita a ruota dalla **Circolare 13/E dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27/04/2017**, resasi necessaria in seguito alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, per fornire alcuni chiarimenti su una normativa che si era già presentata fin dall'inizio come generica e fondamentalmente non chiara e che lo sarebbe rimasta nel corso degli anni di vigenza, pur con alcuni successivi chiarimenti ed integrazioni che però non erano riusciti in fondo a risolvere le incertezze interpretative iniziali.

Il contesto normativo di riferimento

In particolare la normativa di riferimento era costituita, in primis, dalla **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016**, seguita a ruota dalla **Circolare 13/E dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27/04/2017**, resasi necessaria in seguito alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, per fornire alcuni chiarimenti su una normativa che si era già presentata fin dall'inizio come generica e fondamentalmente non chiara e che lo sarebbe rimasta nel corso degli anni di vigenza, pur con alcuni successivi chiarimenti ed integrazioni che però non erano riusciti in fondo a risolvere le incertezze interpretative iniziali.

Ricordiamo, infatti, che la materia specifica trattata, la Ricerca e Sviluppo, presenta elementi di complessità tali che portano ad una **oggettiva difficoltà** nella individuazione delle attività che possano considerarsi ricomprese in esse.

Il contesto normativo di riferimento

Il contesto normativo di riferimento

Esiste in materia un Manuale di riferimento, il ***Manuale di Frascati***, attuale edizione del del 2015 (la cui prima edizione risale al 1963), che però è stato tradotto ufficialmente (traduzione giurata) in italiano dall'inglese (lingua originaria) soltanto alla fine del 2021 e che comunque non è mai stato richiamato nella normativa ufficiale di riferimento sul Credito d'imposta R&S prima del febbraio 2018 (peraltro con riferimento specifico al concetto di R&S applicato in materia di software - vedi Circolare MISE 9 febbraio 2018, n. 59990).

Di Rowe.1234 - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121309559

Il contesto normativo di riferimento

Esiste in materia un Manuale di riferimento, il ***Manuale di Frascati***, attuale edizione del del 2015 (la cui prima edizione risale al 1963), che però è stato tradotto ufficialmente (traduzione giurata) in italiano dall'inglese (lingua originaria) soltanto alla fine del 2021 e che comunque non è mai stato richiamato nella normativa ufficiale di riferimento sul Credito d'imposta R&S prima del febbraio 2018 (peraltro con riferimento specifico al concetto di R&S applicato in materia di software - vedi Circolare MISE 9 febbraio 2018, n. 59990).

Di Rovve.1234 - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121309559

Il contesto normativo di riferimento

Il contesto normativo di riferimento

Tanto è vero che la successiva normativa di riferimento per gli anni **2020-22** (L. 160/2019 art. 1 commi dal 198 al 209 e L. 178/2020 art. 1 comma 45) ha ritenuto opportuno ben richiamare detto Manuale come riferimento univoco per la identificazione delle tipologie di attività da ricondurre alla Ricerca e Sviluppo (oltre ad introdurre i concetti ben distinti di **Innovazione Tecnologica** – miranti o meno al raggiungimento di obiettivi di Transizione Ecologica o di Innovazione Digitale 4.0, facenti capo all'altro Manuale di riferimento, il Manuale di Oslo, ultima edizione del 2018 - e di **design e ideazione estetica).**

Il contesto normativo di riferimento

Il contesto normativo di riferimento

La normativa 2015-19 richiamava invece le "**Definizioni**" recate dal paragrafo 1.3, punto 15, della vigente "***Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione***" di cui alla Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014 (pubblicata nella GUUE C/198 del 27 giugno 2014) relative, rispettivamente, alla "**ricerca fondamentale**" (lettera m), alla "**ricerca industriale**" (lettera q) e allo "**sviluppo sperimentale**" (lettera j).

Il contesto normativo di riferimento

La normativa 2015-19 richiamava invece le "**Definizioni**" recate dal paragrafo 1.3, punto 15, della vigente "***Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione***" di cui alla Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014 (pubblicata nella GUUE C/198 del 27 giugno 2014) relative, rispettivamente, alla "**ricerca fondamentale**" (lettera m), alla "**ricerca industriale**" (lettera q) e allo "**sviluppo sperimentale**" (lettera j).

m) «**ricerca fondamentale**»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;

Il contesto normativo di riferimento

La normativa 2015-19 richiamava invece le "**Definizioni**" recate dal paragrafo 1.3, punto 15, della vigente "***Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione***" di cui alla Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014 (pubblicata nella GUUE C/198 del 27 giugno 2014) relative, rispettivamente, alla "**ricerca fondamentale**" (lettera m), alla "**ricerca industriale**" (lettera q) e allo "**sviluppo sperimentale**" (lettera j).

m) «**ricerca fondamentale**»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;

q) «**ricerca industriale**»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

Il contesto normativo di riferimento

La normativa 2015-19 richiamava invece le "**Definizioni**" recate dal paragrafo 1.3, punto 15, della vigente "***Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione***" di cui alla Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014 (pubblicata nella GUUE C/198 del 27 giugno 2014) relative, rispettivamente, alla "**ricerca fondamentale**" (lettera m), alla "**ricerca industriale**" (lettera q) e allo "**sviluppo sperimentale**" (lettera j).

q) «**ricerca industriale**»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

Il contesto normativo di riferimento

La normativa 2015-19 richiamava invece le "**Definizioni**" recate dal paragrafo 1.3, punto 15, della vigente "***Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione***" di cui alla Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014 (pubblicata nella GUUE C/198 del 27 giugno 2014) relative, rispettivamente, alla "**ricerca fondamentale**" (lettera m), alla "**ricerca industriale**" (lettera q) e allo "**sviluppo sperimentale**" (lettera j).

Il contesto normativo di riferimento

La normativa 2015-19 richiamava invece le "**Definizioni**" recate dal paragrafo 1.3, punto 15, della vigente "***Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione***" di cui alla Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014 (pubblicata nella GUUE C/198 del 27 giugno 2014) relative, rispettivamente, alla "**ricerca fondamentale**" (lettera m), alla "**ricerca industriale**" (lettera q) e allo "**sviluppo sperimentale**" (lettera j).

j) «**sviluppo sperimentale**»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

Il contesto normativo di riferimento

Il contesto normativo di riferimento

Vi è stata, durante il periodo di vigenza della normativa richiamata, una serie risposte fornite dal MISE a richieste di pareri tecnici e/o dall'AdE ad interpelli presentati da singole imprese circa l'ammissibilità o meno di determinate attività di interesse che però hanno riguardato **casi molto specifici** e dunque **non in grado di rappresentare una ampia casistica sufficiente a regolamentare tutti i possibili casi di specie.**

CONTESTAZIONI RICORRENTI

Contesto normativo

Disamina delle contestazioni ricorrenti

Le ricorrenti contestazioni da parte della AdE

Le ricorrenti contestazioni da parte della AdE

1) Assenza di elementi di NOVITA' in capo alle attività di ricerca e sviluppo

Le ricorrenti contestazioni da parte della AdE

1) Assenza di elementi di NOVITA' in capo alle attività di ricerca e sviluppo

Quasi sempre viene contestata **l'assenza del superamento di incertezze scientifiche** o tecnologiche, **l'assenza di elementi di novità e creatività** che dunque non comporta un ampliamento delle conoscenze (non della singola impresa ma dell'intero settore) o delle capacità generali già disponibili (stato dell'arte).

Questo è forse l'aspetto più delicato: la normativa 2015-2019, pur evidenziando che "***... le attività di ricerca e sviluppo sono volte all'acquisizione di nuove conoscenze, all'accrescimento di quelle esistenti e all'utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni***" (Circolare 5/E, paragrafo 2.1, fine del secondo periodo), aggiunge anche però, che "...***sono classificabili nello sviluppo sperimentale le attività di: - acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati***..." e dunque la contestazione dell'AdE risulta contraddittoria rispetto all'iniziale quadro normativo, visto che introduce serie limitazioni all'originario perimetro tecnico di ammissibilità.

È evidente che, se un contribuente ha sostenuto spese per studiare e ricercare un determinato prodotto o processo, non si tratti da qualcosa già noto a chiunque e di facile applicazione.
Ne consegue l'opportunità che l'idoneità (o meno) delle spese sostenute, stante lo spiccato tecnicismo, sia oggetto di approfondimento da parte dello Sviluppo economico, nell'ovvio presupposto che i funzionari dell'Agenzia non possano essere sufficientemente competenti in ogni settore di attività.

Le ricorrenti contestazioni da parte della AdE

Le ricorrenti contestazioni da parte della AdE

2) Appartenenza dell'impresa a settori di attività e/o possesso di CODICE ATTIVITA' non riconducibili ad attività di R&S

Le ricorrenti contestazioni da parte della AdE

2) Appartenenza dell'impresa a settori di attività e/o possesso di CODICE ATTIVITA' non riconducibili ad attività di R&S

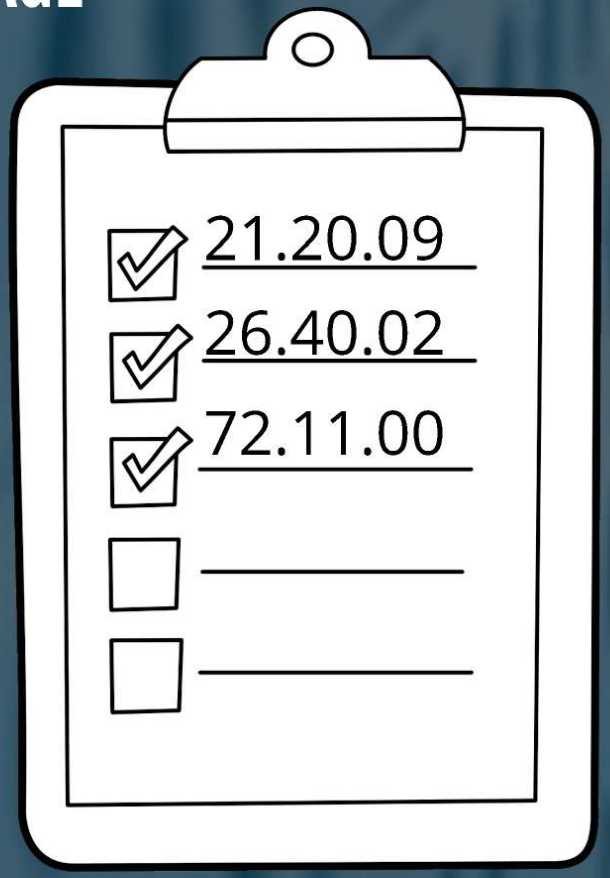

L'ADE ha individuato una serie di **codici di attività** non rientranti nel novero dei soggetti che effettuano attività di Ricerca e Sviluppo.

Ciò contraddice pienamente quanto descritto nella già citata Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, che prevede che "***il credito di imposta in esame è attribuito a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo***".

Le ricorrenti contestazioni da parte della AdE

Le ricorrenti contestazioni da parte della AdE

3) Assenza di adeguate COMPETENZE TECNICHE idonee in capo all'impresa che ha svolto attività di R&S

Le ricorrenti contestazioni da parte della AdE

3) Assenza di adeguate COMPETENZE TECNICHE idonee in capo all'impresa che ha svolto attività di R&S

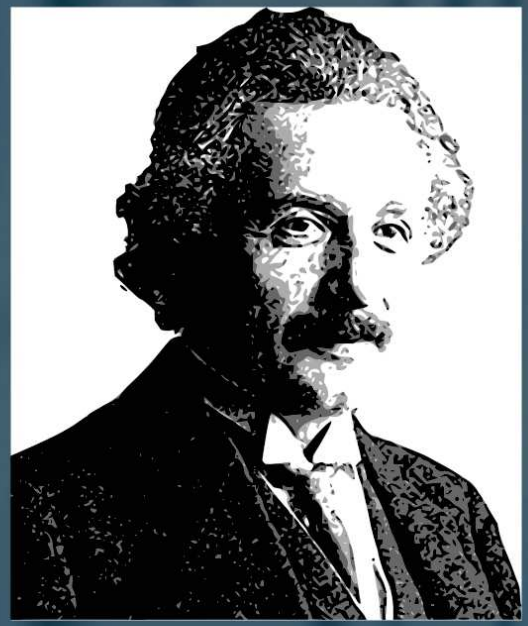

Anche questa è una contestazione ricorrente: l'Agenzia delle Entrate mette in discussione la presenza in Azienda di figure tecniche con **conoscenze, esperienze e competenze** in grado di permettere la gestione delle attività di R&S. Anche se si concorda con il ritenere necessaria la presenza in capo agli addetti delle necessarie esperienze per svolgere le attività innovative, **l'effettivo livello di competenza ed esperienza non era stata indicata nella normativa di cui al D.L. 145/2013**.

L'AdE richiama anche in questo caso il **Manuale di Frascati**, che introduce il concetto che, affinché possano essere svolte attività di R&S, occorre che vi sia la presenza di **almeno un *ricercatore***, anche se, comunque, il concetto di ricercatore deve risultare più ampio di quello recepito presso Università e Centri di Ricerca, ovvero "*tecnico esperto della materia di riferimento*".

E comunque, come già osservato, il Manuale di Frascati è stato tradotto ufficialmente (traduzione giurata) in italiano dall'inglese (lingua originaria) soltanto alla fine del 2021 e in ogni caso non è mai stato richiamato nella normativa ufficiale di riferimento sul Credito d'imposta R&S prima del febbraio 2018 (peraltro con riferimento specifico al concetto di R&S applicato in materia di software - vedi Circolare MISE 9 febbraio 2018, n. 59990).

Le ricorrenti contestazioni da parte della AdE

Le ricorrenti contestazioni da parte della AdE

4) Assenza di parere tecnico del MISE in merito alla ammissibilità delle attività quali di ricerca e sviluppo e dunque finanziabili ai sensi della normativa fiscale agevolativa

Le ricorrenti contestazioni da parte della AdE

4) Assenza di parere tecnico del MISE in merito alla ammissibilità delle attività quali di ricerca e sviluppo e dunque finanziabili ai sensi della normativa fiscale agevolativa

L'AdE alle volte evidenzia che "*la Società non ha formulato interpello all'Agenzia delle Entrate, né richiesta di parere tecnico al MISE, per accertarsi della sussistenza dei presupposti costitutivi del credito*", invece di argomentare sulla base di un parere tecnico da essa stessa richiesto al MISE (per poter disporre argomentazioni tecniche idonee a contestare la natura di novità delle attività svolte da parte dell'impresa).

Richiesta di parere tecnico da parte della Amministrazione Finanziaria previsto dalla stessa Circolare 5/E richiamata al par. 8 – Controlli, al terzo periodo ("*Nel caso in cui si rendano necessarie "valutazioni di carattere tecnico" in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, il comma 2 dell'articolo 8 del decreto attuativo attribuisce all'Agenzia delle entrate la facoltà di richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere*").

Le ricorrenti contestazioni da parte della AdE

Le ricorrenti contestazioni da parte della AdE

5) Genericità descrittiva e/o incompletezza documenti a sostegno delle attività svolte esternamente (contratti, relazioni tecniche, fatture, indicazione date svolgimento, evidenze tecniche)

Le ricorrenti contestazioni da parte della AdE

5) Genericità descrittiva e/o incompletezza documenti a sostegno delle attività svolte esternamente (contratti, relazioni tecniche, fatture, indicazione date svolgimento, evidenze tecniche)

L’AdE spesso contesta una mancata puntuale descrizione delle attività previste (**contratti**) e svolte (**relazioni**), la mancata rilevazione delle ore dedicate dai consulenti, l’assenza di risultati idonei a dimostrare l’effettivo svolgimento delle attività stesse.

Importante segnalare che a parte qualche indicazione di massima, **non era stata fornita dall’originario impianto normativo una chiara evidenziazione di modalità di rendicontazione delle attività, ivi compresi modelli e modulistiche ad hoc.**

Le ricorrenti contestazioni da parte della AdE

Le ricorrenti contestazioni da parte della AdE

6) Eccessivo ed inverosimile NUMERO DI ORE attribuito alle attività di R&S degli amministratori e non coerente con le altre attività da svolgere da parte degli stessi.

Le ricorrenti contestazioni da parte della AdE

6) Eccessivo ed inverosimile NUMERO DI ORE attribuito alle attività di R&S degli amministratori e non coerente con le altre attività da svolgere da parte degli stessi.

Viene spesso contestato dall'Agenzia delle Entrate l'attribuzione di un **eccessivo numero di ore degli amministratori alle attività di R&S**, sulla base della considerazione che gli amministratori hanno il compito di dedicare le proprie attività alla amministrazione della Società.

Questa posizione è di fatto disattesa dai fatti e dagli usi, dato che nella stragrande maggioranza dei casi, soprattutto quando si tratta di realtà medio-piccole e vi è coincidenza nelle stesse persone della duplice funzione di amministratore e di socio, gli amministratori svolgono anche e soprattutto funzioni di tipo commerciale, piuttosto che tecnico. Anche perché il concetto di "*amministrazione*" della Società deve intendersi in senso molto più ampio.

Le ricorrenti contestazioni da parte della AdE

Le ricorrenti contestazioni da parte della AdE

7) Non è descritto l'effettivo apporto alle attività di R&S da parte delle figure intramuros coinvolte

Anche in questo caso, come per le attività svolte tramite soggetti esterni, a parte qualche indicazione di massima (in questo caso veniva richiesta genericamente di fornire la progressione giornaliera delle attività), non era stata fornita dall'originario impianto normativo una chiara evidenziazione di modalità di rendicontazione delle attività, ivi compresi modelli e modulistiche ad hoc.

Anche in questo caso, come per le attività svolte tramite soggetti esterni, a parte qualche indicazione di massima (in questo caso veniva richiesta genericamente di fornire la progressione giornaliera delle attività), non era stata fornita dall'originario impianto normativo una chiara evidenziazione di modalità di rendicontazione delle attività, ivi compresi modelli e modulistiche ad hoc.

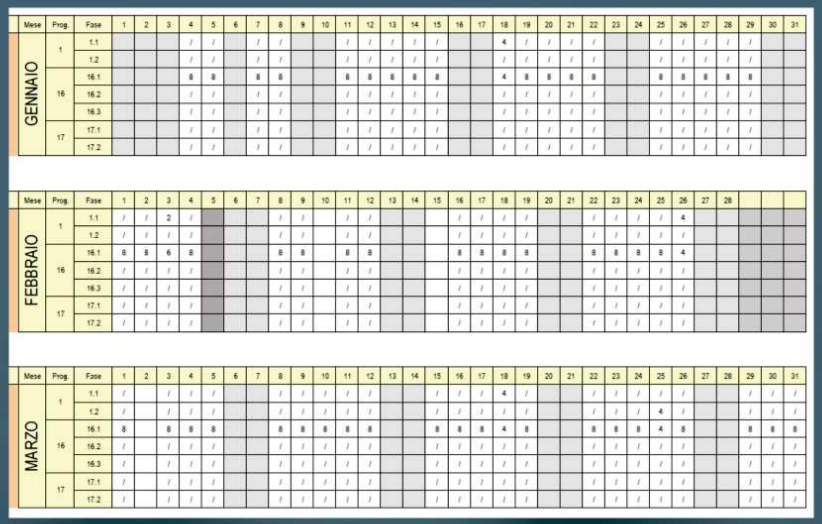

Mese	Prog.	Fase	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
GENNAIO	1	1.1				/	/		/	/			/	/	/	/	/			4	/	/	/	/			/	/	/	/	/		
		1.2				/	/		/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/		
	16	16.1				8	8		8	8			8	8	8	8	8			4	8	8	8	8			8	8	8	8			
		16.2				/	/		/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/		
		16.3				/	/		/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/		
	17	17.1				/	/		/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/		
		17.2				/	/		/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/		

Mese	Prog.	Fase	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
FEBBRAIO	1	1.1	/	/	2	/			/	/			/	/				/	/	/	/			/	/	/	/	4					
		1.2	/	/	/	/			/	/			/	/				/	/	/	/			/	/	/	/	/					
	16	16.1	8	8	6	8			8	8			8	8				8	8	8	8			8	8	8	8	4					
		16.2	/	/	/	/			/	/			/	/				/	/	/	/			/	/	/	/	/					
		16.3	/	/	/	/			/	/			/	/				/	/	/	/			/	/	/	/	/					
	17	17.1	/	/	/	/			/	/			/	/				/	/	/	/			/	/	/	/	/					
		17.2	/	/	/	/			/	/			/	/				/	/	/	/			/	/	/	/	/					

Mese	Prog.	Fase	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MARZO	1	1.1	/		/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	4	/			/	/	/	/	/			/	/	/
		1.2	/		/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	4	/			/	/	/
	16	16.1	8		8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	4	8			8	8	8	4	8			8	8	8
		16.2	/		/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/
		16.3	/		/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/
	17	17.1	/		/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/
		17.2	/		/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/

Anche in questo caso, come per le attività svolte tramite soggetti esterni, a parte qualche indicazione di massima (in questo caso veniva richiesta genericamente di fornire la progressione giornaliera delle attività), non era stata fornita dall'originario impianto normativo una chiara evidenziazione di modalità di rendicontazione delle attività, ivi compresi modelli e modulistiche ad hoc.

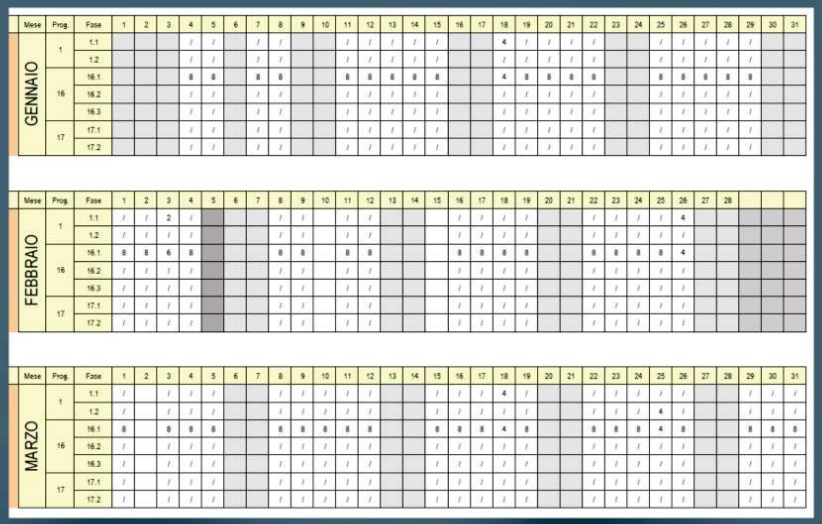

DATA	ANNO	MESE	GIORNO	CHI	PROG.	FASE	ATTIVITA'	ORE
giovedì,	2018	4	12	Anna	1	1.7		8
mercoledì,	2018	5	9	Anna	1	1.9		8
mercoledì,	2018	5	30	Anna	1	1.7		8
mercoledì,	2018	6	20	Anna	1	1.9		8
giovedì,	2018	8	2	Anna	1	1.8		8
lunedì,	2018	8	6	Anna	1	1.8		8
mercoledì,	2018	8	8	Anna	1	1.9		8
mercoledì,	2018	8	22	Anna	1	1.8		8
martedì,	2018	8	28	Anna	1	1.8		8
martedì,	2018	9	25	Anna	1	1.9		8
martedì,	2018	10	2	Anna	1	1.9		8
mercoledì,	2018	11	7	Anna	1	1.10		8
mercoledì,	2018	11	14	Anna	1	1.10		8
mercoledì,	2018	11	21	Anna	1	1.10		8
martedì,	2018	12	4	Anna	1	1.10		8

Le ricorrenti contestazioni da parte della AdE

Le ricorrenti contestazioni da parte della AdE

8) Contestazione del credito inesistente

Le ricorrenti contestazioni da parte della AdE

8) Contestazione del credito inesistente

Quasi indiscriminatamente l'Agenzia delle Entrate contesta non il credito **NON SPETTANTE** ma il credito **INESISTENTE**, ovvero il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Fare adeguata distinzione tra i crediti fiscali non spettanti ed inesistenti ha una notevole rilevanza anzitutto dal punto di vista sanzionatorio.
Per i crediti inesistenti infatti è prevista una sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% del loro ammontare; per i crediti non spettanti, invece, la sanzione è pari al 30% del credito utilizzato.

La differenza tra crediti non spettanti e inesistenti assume importante rilevanza anche dal punto di vista **penale** per quanto concerne il reato di indebita compensazione ex art. 10-quater, D.lgs. n. 74/2000, il quale statuisce che "*1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro*".

Vi sono state molte pronunce giurisprudenziali, che di seguito verranno riassunte, a tutela del contribuente che vanno nella direzione di **contenere il lavoro ispettivo svolto dall'Agenzia delle Entrate** circa vari aspetti tra cui:

- l'assenza di adeguate competenze tecniche, il mancato coinvolgimento del Mise,
- la impossibilità di applicare esclusivamente il manuale di Frascati ante 2019, piuttosto che il manuale di Oslo (la prima traduzione giurata in lingua italiana del Manuale di Frascati risale alla fine del 2022).

La giurisprudenza è concorde inoltre nel non accettare l'automatico inquadramento delle contestate violazioni nell'ambito della fattispecie di credito inesistente e non del credito non spettante, con i conseguenti rilevanti aspetti sanzionatori.

CONTESTAZIONI RICORRENTI

Contesto normativo

Disamina delle contestazioni ricorrenti

Il riversamento spontaneo del credito d'imposta R&S:

Giovedì 6 ottobre 2022

Contestazioni ricorrenti, giurisprudenza di merito e adempimenti tecnici per ridurre i rischi

Dott. Francesco Capizzi
Giurista d'impresa, esperto in finanza agevolata

Contestazioni ricorrenti

Giurisprudenza di merito

Adempimenti tecnici per ridurre i rischi

Studio Capizzi
Specializzato in Finanza Agevolata e Creazione d'Impresa

Le pronunce giurisprudenziali in merito

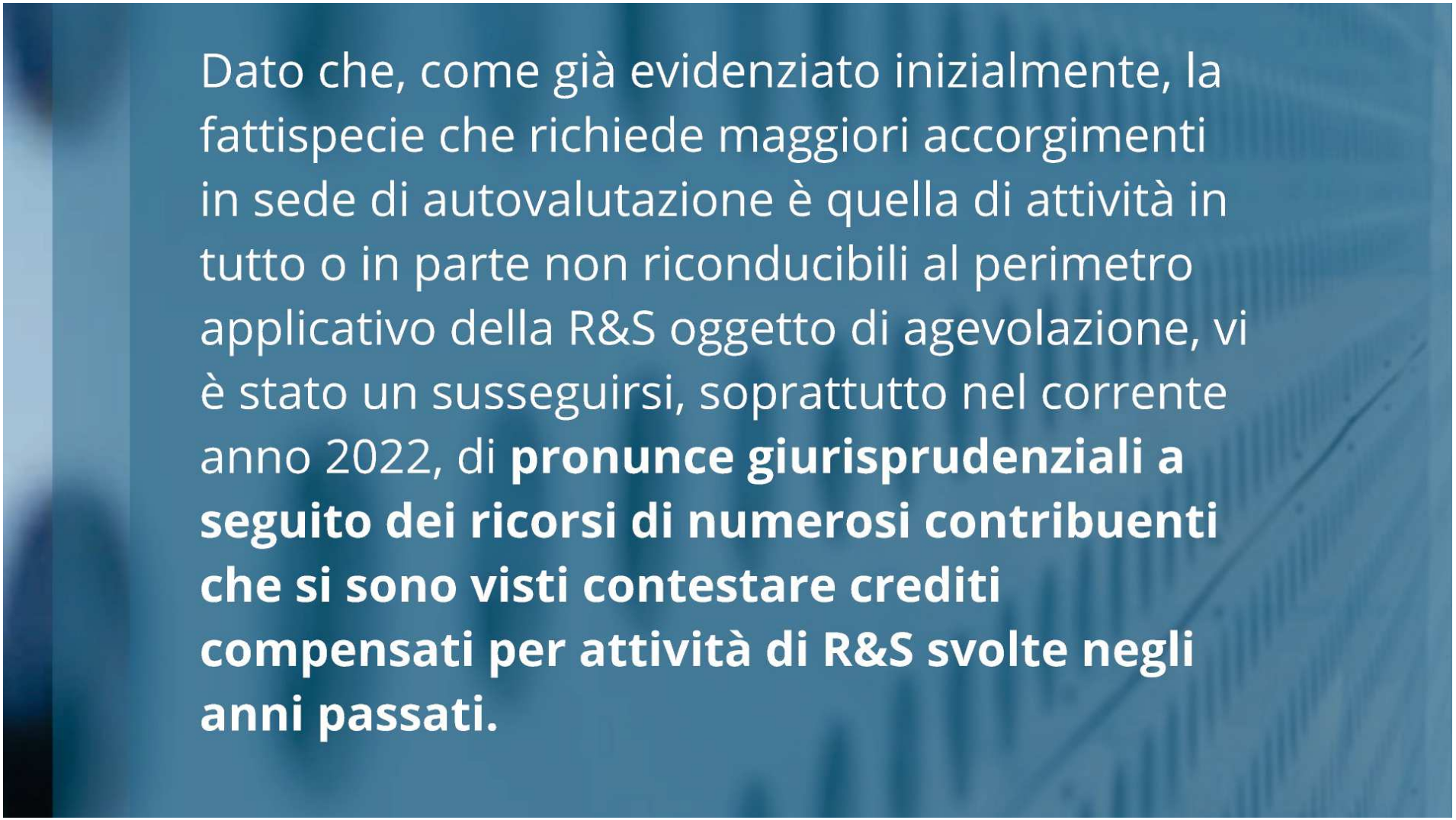
Dato che, come già evidenziato inizialmente, la fattispecie che richiede maggiori accorgimenti in sede di autovalutazione è quella di attività in tutto o in parte non riconducibili al perimetro applicativo della R&S oggetto di agevolazione, vi è stato un susseguirsi, soprattutto nel corrente anno 2022, di **pronunce giurisprudenziali a seguito dei ricorsi di numerosi contribuenti che si sono visti contestare crediti compensati per attività di R&S svolte negli anni passati.**

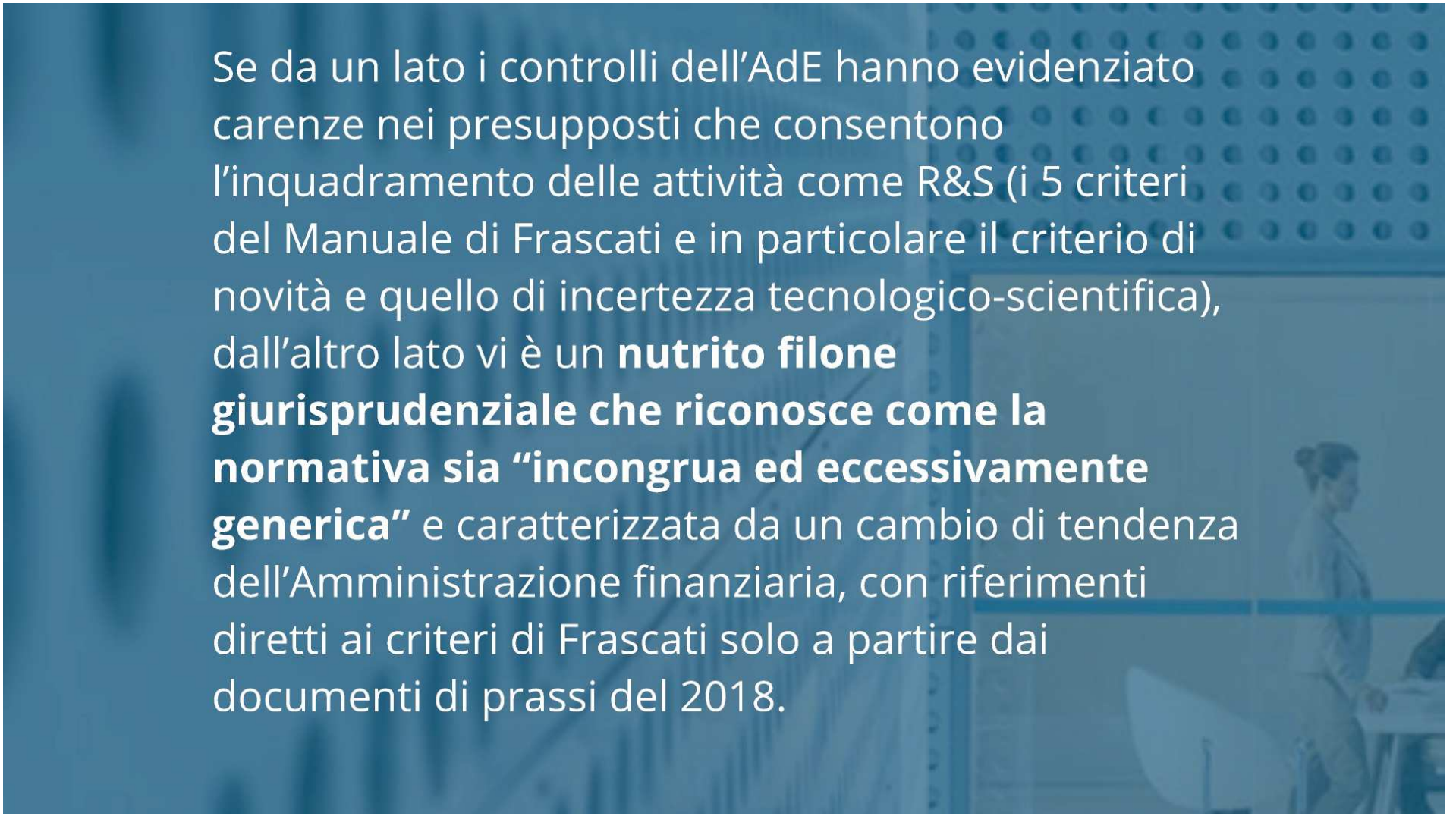
Se da un lato i controlli dell'AdE hanno evidenziato carenze nei presupposti che consentono l'inquadramento delle attività come R&S (i 5 criteri del Manuale di Frascati e in particolare il criterio di novità e quello di incertezza tecnologico-scientifica), dall'altro lato vi è un **nutrito filone giurisprudenziale che riconosce come la normativa sia "incongrua ed eccessivamente generica"** e caratterizzata da un cambio di tendenza dell'Amministrazione finanziaria, con riferimenti diretti ai criteri di Frascati solo a partire dai documenti di prassi del 2018.

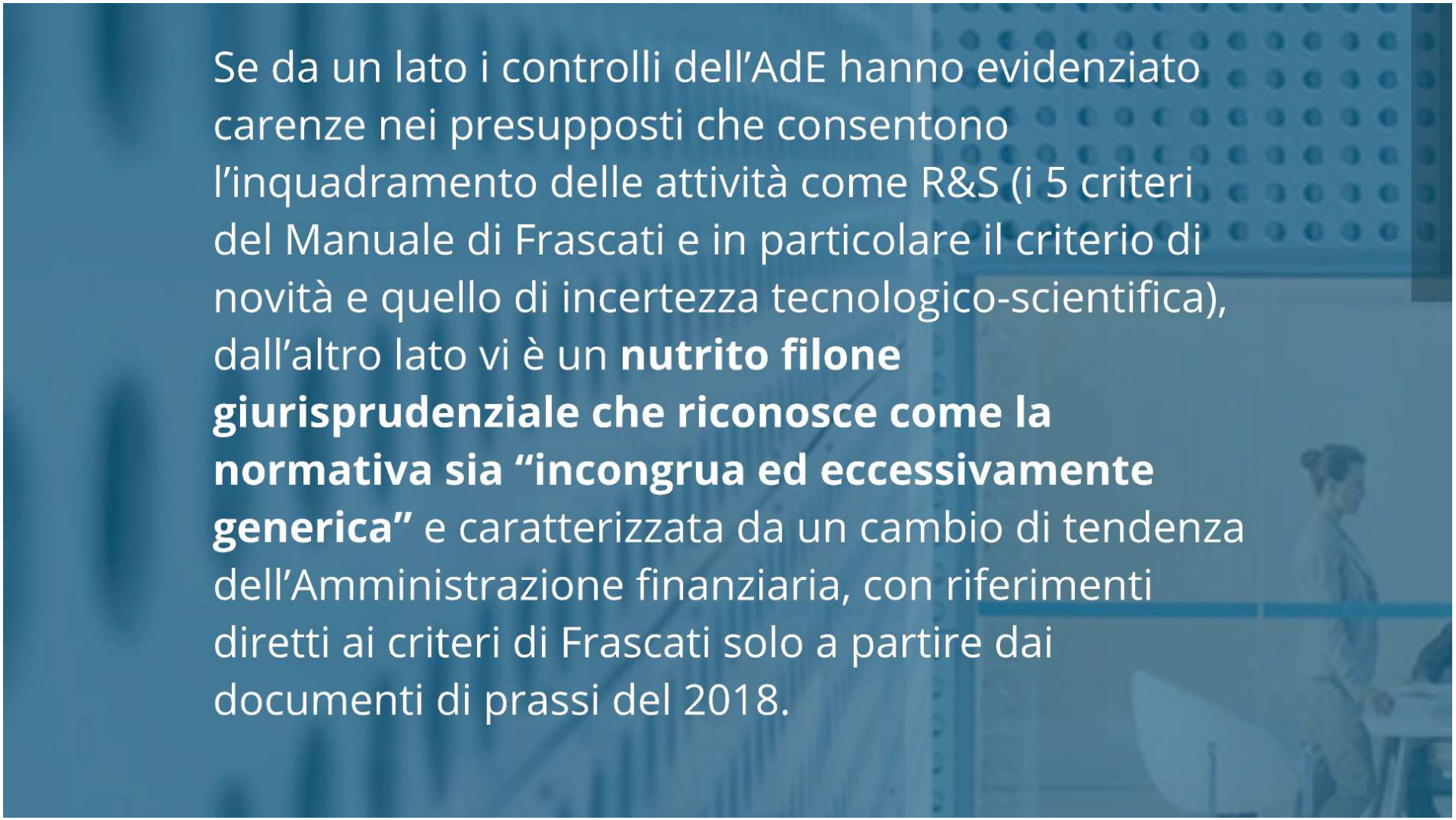
Se da un lato i controlli dell'AdE hanno evidenziato carenze nei presupposti che consentono l'inquadramento delle attività come R&S (i 5 criteri del Manuale di Frascati e in particolare il criterio di novità e quello di incertezza tecnologico-scientifica), dall'altro lato vi è un **nutrito filone giurisprudenziale che riconosce come la normativa sia "incongrua ed eccessivamente generica"** e caratterizzata da un cambio di tendenza dell'Amministrazione finanziaria, con riferimenti diretti ai criteri di Frascati solo a partire dai documenti di prassi del 2018.

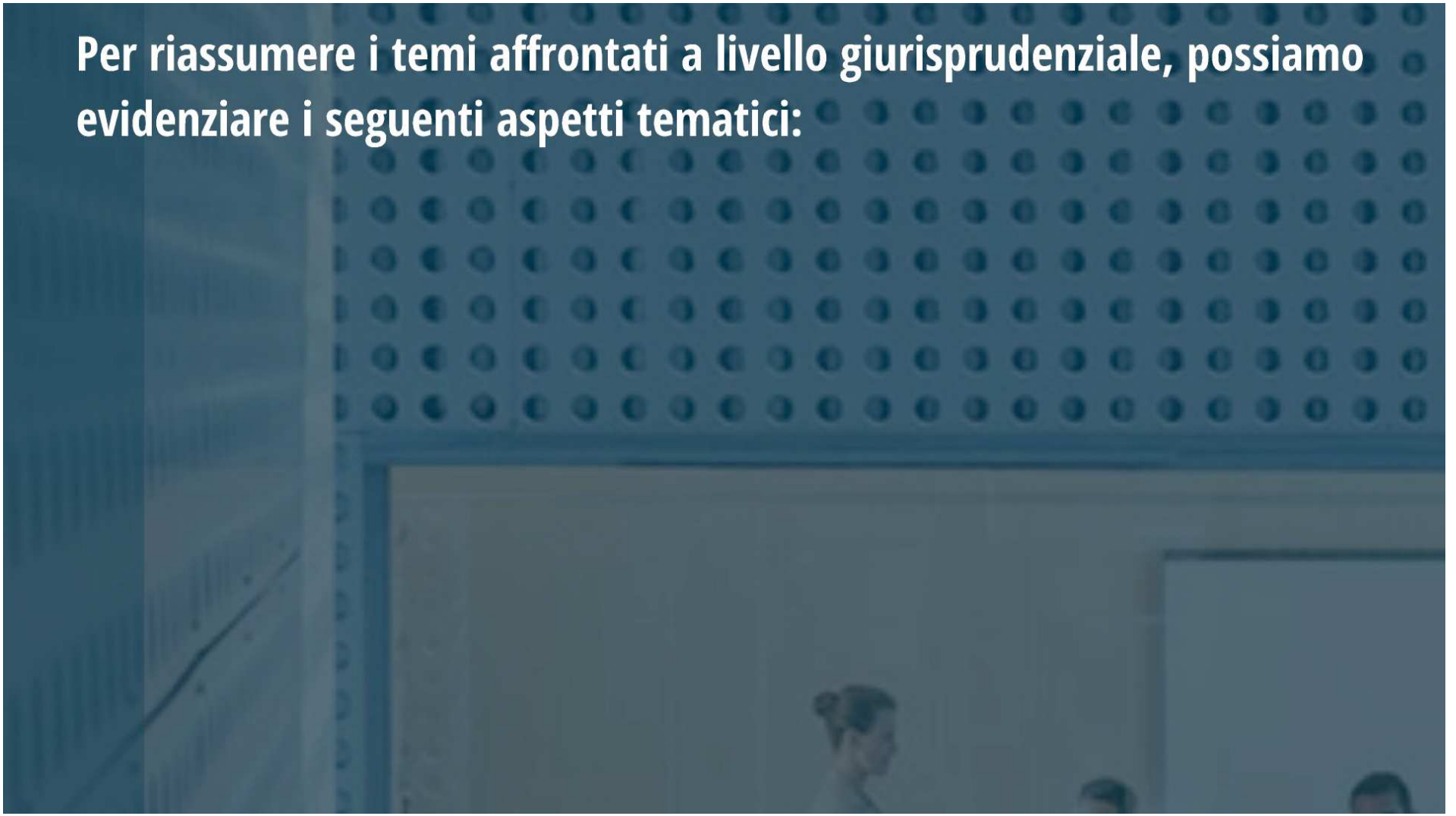
Per riassumere i temi affrontati a livello giurisprudenziale, possiamo evidenziare i seguenti aspetti tematici:

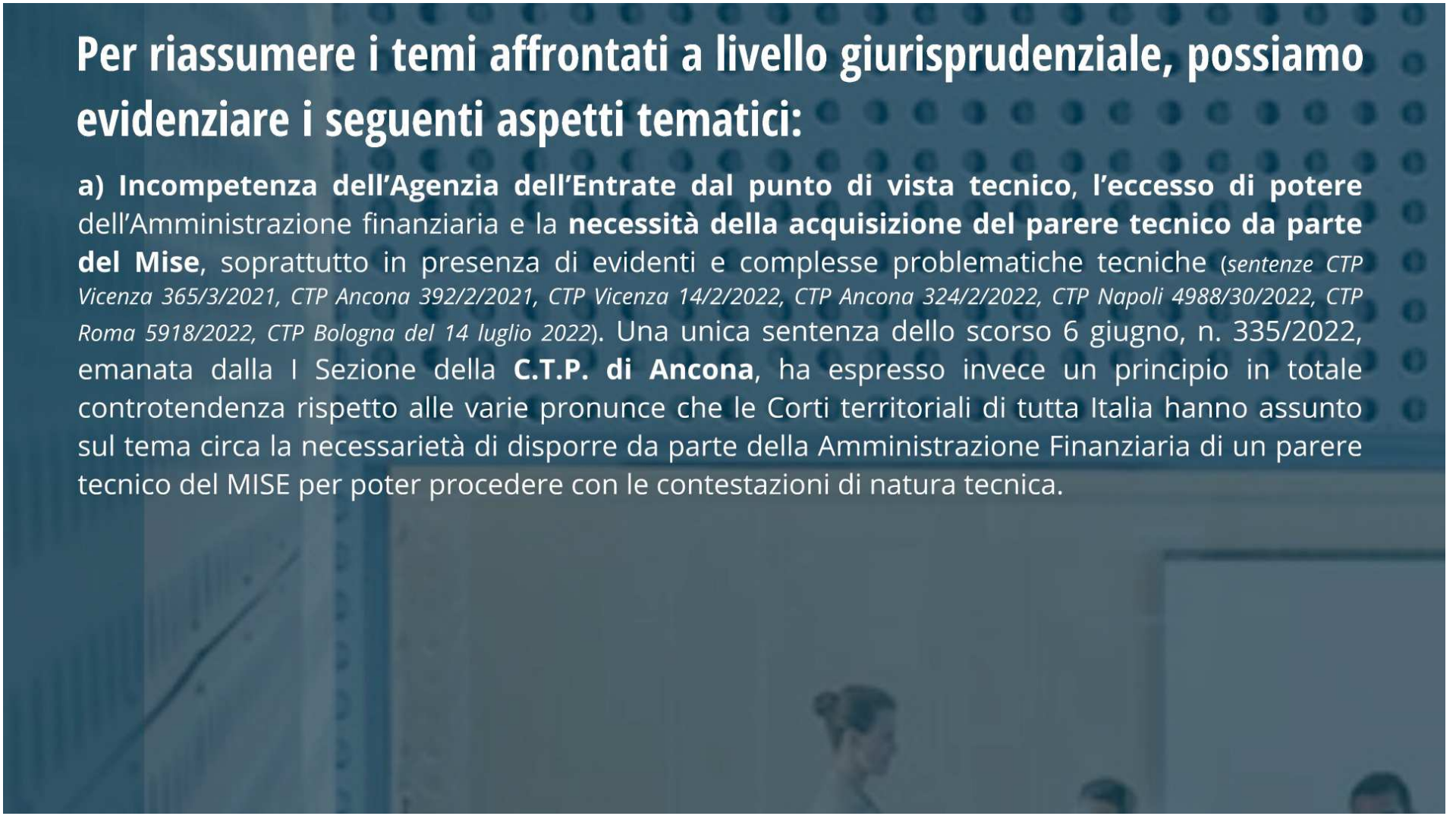

Per riassumere i temi affrontati a livello giurisprudenziale, possiamo evidenziare i seguenti aspetti tematici:

a) Incompetenza dell'Agenzia dell'Entrate dal punto di vista tecnico, **l'eccesso di potere** dell'Amministrazione finanziaria e la **necessità della acquisizione del parere tecnico da parte del Mise**, soprattutto in presenza di evidenti e complesse problematiche tecniche (*sentenze CTP Vicenza 365/3/2021, CTP Ancona 392/2/2021, CTP Vicenza 14/2/2022, CTP Ancona 324/2/2022, CTP Napoli 4988/30/2022, CTP Roma 5918/2022, CTP Bologna del 14 luglio 2022*). Una unica sentenza dello scorso 6 giugno, n. 335/2022, emanata dalla I Sezione della **C.T.P. di Ancona**, ha espresso invece un principio in totale controtendenza rispetto alle varie pronunce che le Corti territoriali di tutta Italia hanno assunto sul tema circa la necessarietà di disporre da parte della Amministrazione Finanziaria di un parere tecnico del MISE per poter procedere con le contestazioni di natura tecnica.

Per riassumere i temi affrontati a livello giurisprudenziale, possiamo evidenziare i seguenti aspetti tematici:

a) Incompetenza dell'Agenzia dell'Entrate dal punto di vista tecnico, **l'eccesso di potere** dell'Amministrazione finanziaria e la **necessità della acquisizione del parere tecnico da parte del Mise**, soprattutto in presenza di evidenti e complesse problematiche tecniche (*sentenze CTP Vicenza 365/3/2021, CTP Ancona 392/2/2021, CTP Vicenza 14/2/2022, CTP Ancona 324/2/2022, CTP Napoli 4988/30/2022, CTP Roma 5918/2022, CTP Bologna del 14 luglio 2022*). Una unica sentenza dello scorso 6 giugno, n. 335/2022, emanata dalla I Sezione della **C.T.P. di Ancona**, ha espresso invece un principio in totale controtendenza rispetto alle varie pronunce che le Corti territoriali di tutta Italia hanno assunto sul tema circa la necessarietà di disporre da parte della Amministrazione Finanziaria di un parere tecnico del MISE per poter procedere con le contestazioni di natura tecnica.

La sentenza infatti **riconosce al Fisco la possibilità di effettuare il controllo sulle caratteristiche di innovatività dell'investimento realizzato dalle imprese senza il necessario apporti di esperti o di tecnici del settore**. Anche la Cassazione penale (sentenze 32330/2022 e 32331/2022) ha sostenuto la tesi secondo la quale *il reato si può contestare anche senza parere Mise*, che però non sembra decisiva ai fini tributari, in quanto espressa in sede penale e, per di più, cautelare.

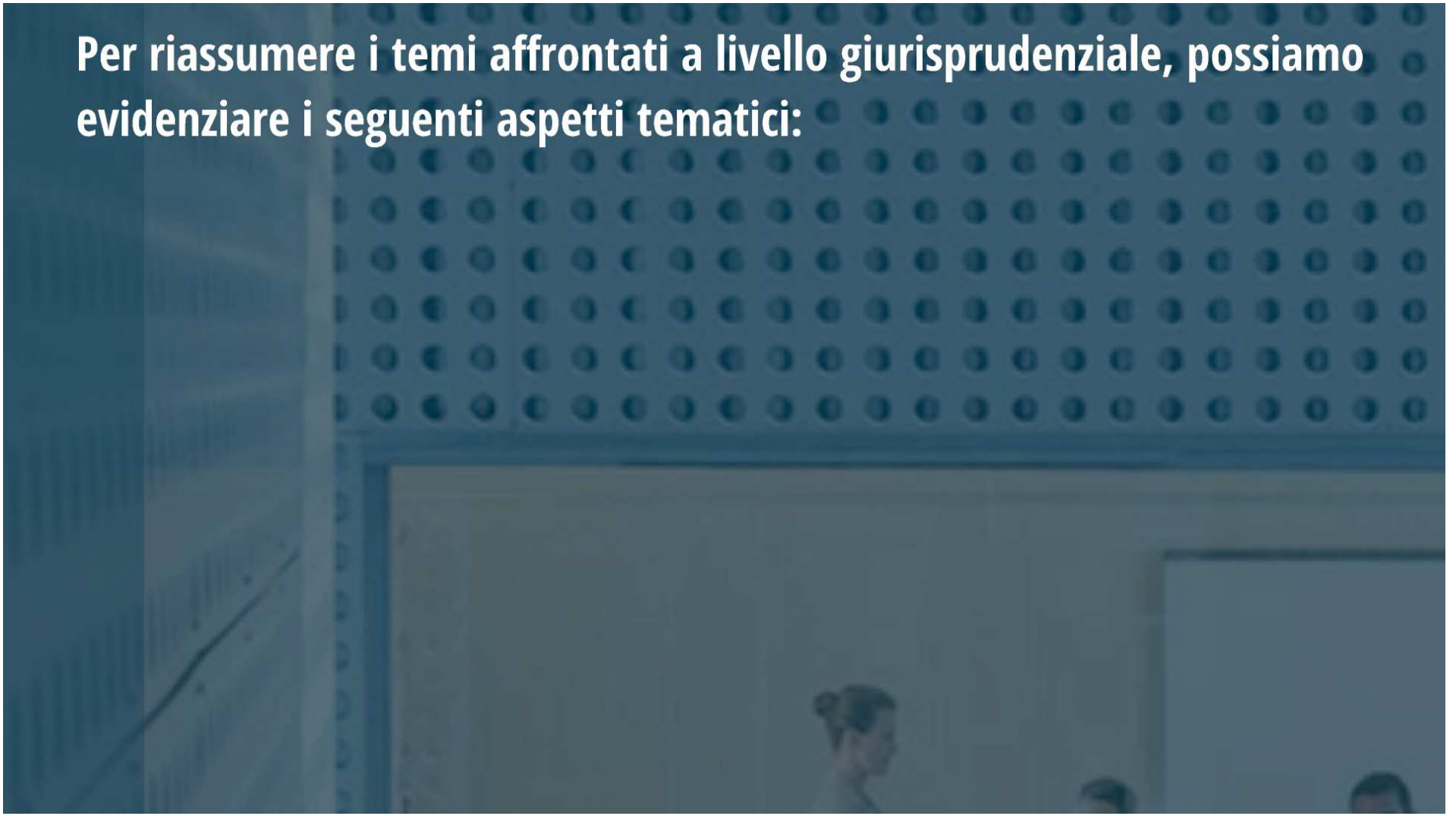
Per riassumere i temi affrontati a livello giurisprudenziale, possiamo evidenziare i seguenti aspetti tematici:

Per riassumere i temi affrontati a livello giurisprudenziale, possiamo evidenziare i seguenti aspetti tematici:

b) i**napplicabilità retroattiva del Manuale di Frascati** (*sentenza del tribunale di Aosta 46/2021*) e **l'inaccessibilità al documento in lingua italiana fino al dicembre 2021**, dato che le traduzioni in accordo con l'OCSE dei Manuali di Frascati e Oslo sono state giurate il 7.12.2021 (*sentenza CTP Bologna n. 549/04/2022*).

Per riassumere i temi affrontati a livello giurisprudenziale, possiamo evidenziare i seguenti aspetti tematici:
b) inapplicabilità retroattiva del Manuale di Frascati (sentenza del tribunale di Aosta 46/2021) e l'inaccessibilità al documento in lingua italiana fino al dicembre 2021, dato che le traduzioni in accordo con l'OCSE dei Manuali di Frascati e Oslo sono state giurate il 7.12.2021 (sentenza CTP Bologna n. 549/04/2022).
In senso contrario si è espressa la Commissione tributaria provinciale di La Spezia (decisione n. 276/01/2022), evidenziando comunque in caso di complessità tecnica la necessità di acquisire un parere tecnico qualificato (del MISE).

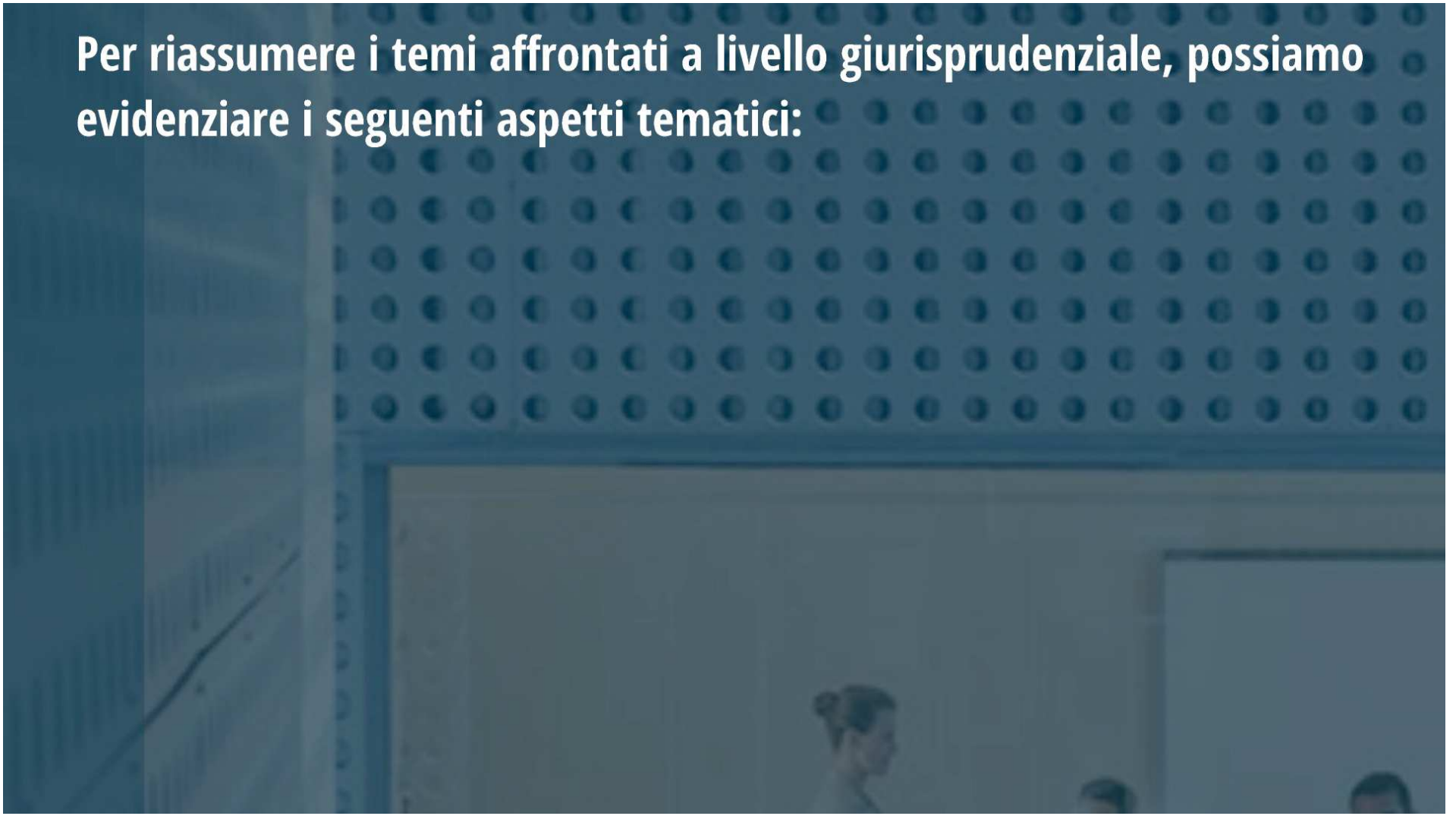
Per riassumere i temi affrontati a livello giurisprudenziale, possiamo evidenziare i seguenti aspetti tematici:

Per riassumere i temi affrontati a livello giurisprudenziale, possiamo evidenziare i seguenti aspetti tematici:

c) interpretazione ampia del criterio di novità con ammissibilità dei "ritrovati d'avanguardia" (*sentenza CTP Aosta 12/2022*) e con applicazione di un **concetto di ricerca e innovazione** che "*non può essere ingessato: le agevolazioni devono tenere conto della progettazione industriale e del miglioramento dell'offerta premiando le imprese che investono in tecnologia e ricerca*" (*sentenza CTP Aosta 22/1/2022*);

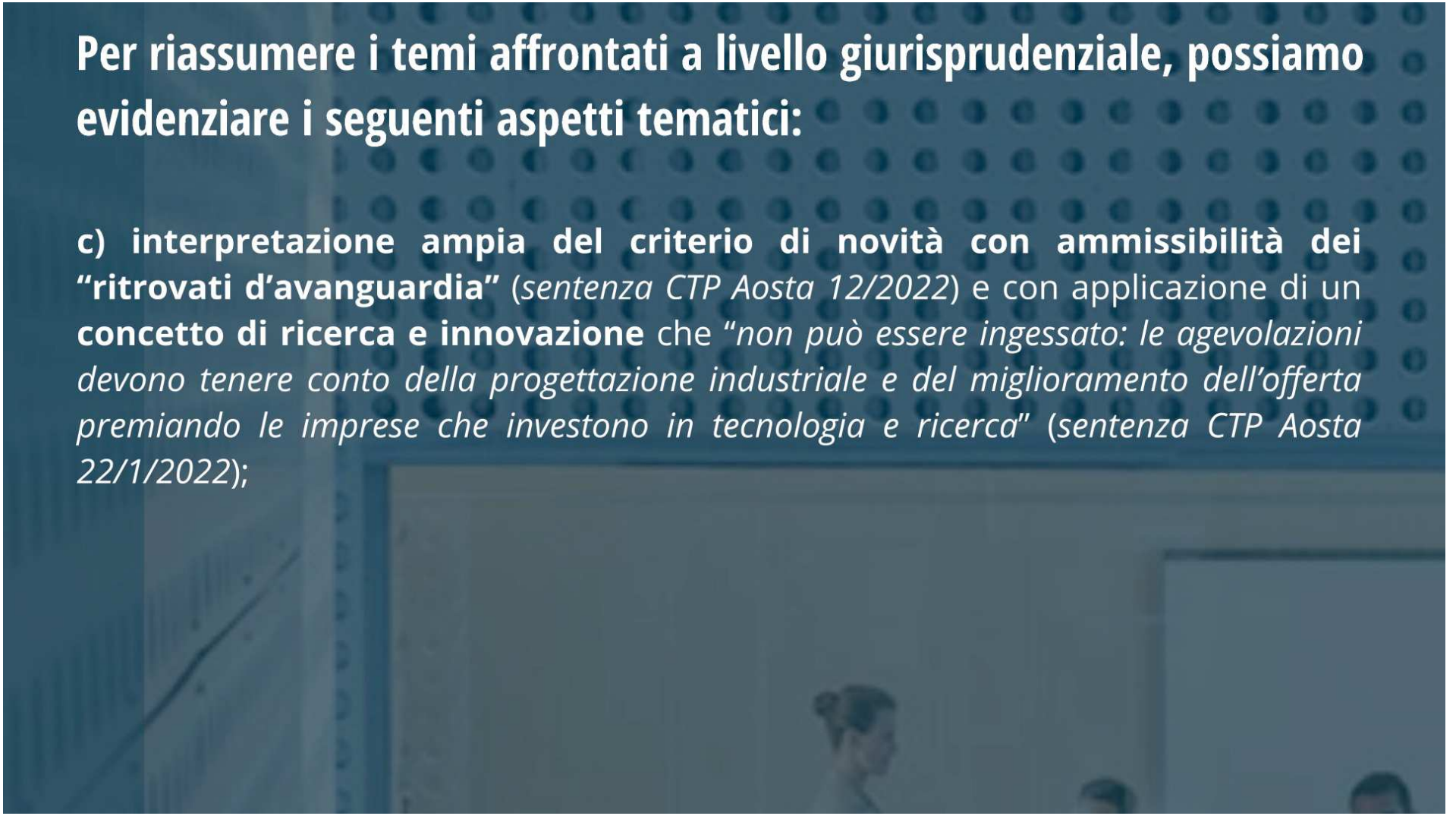

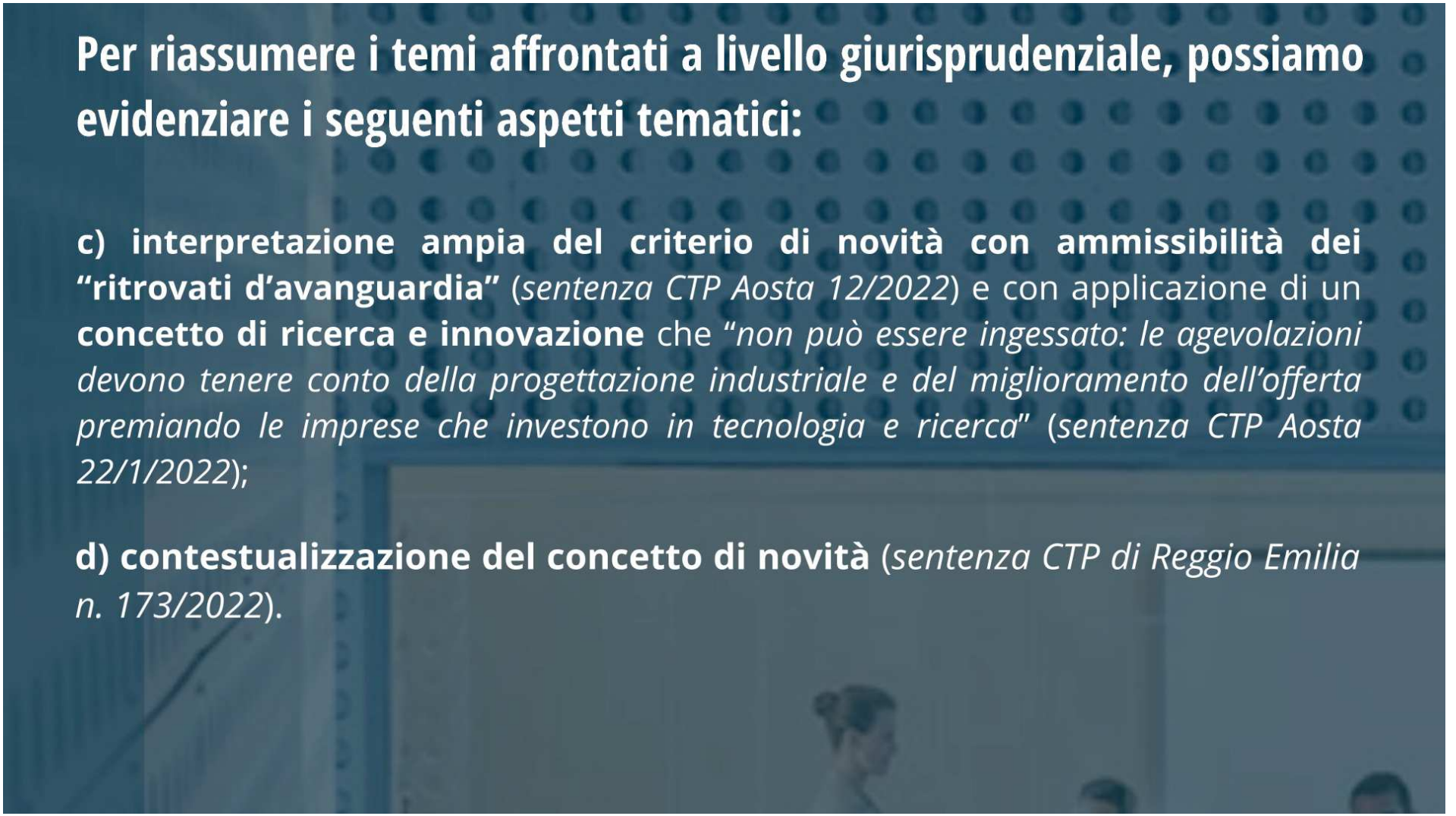

Per riassumere i temi affrontati a livello giurisprudenziale, possiamo evidenziare i seguenti aspetti tematici:

c) interpretazione ampia del criterio di novità con ammissibilità dei "ritrovati d'avanguardia" (*sentenza CTP Aosta 12/2022*) e con applicazione di un **concetto di ricerca e innovazione** che "*non può essere ingessato: le agevolazioni devono tenere conto della progettazione industriale e del miglioramento dell'offerta premiando le imprese che investono in tecnologia e ricerca*" (*sentenza CTP Aosta 22/1/2022*);

d) contestualizzazione del concetto di novità (*sentenza CTP di Reggio Emilia n. 173/2022*).

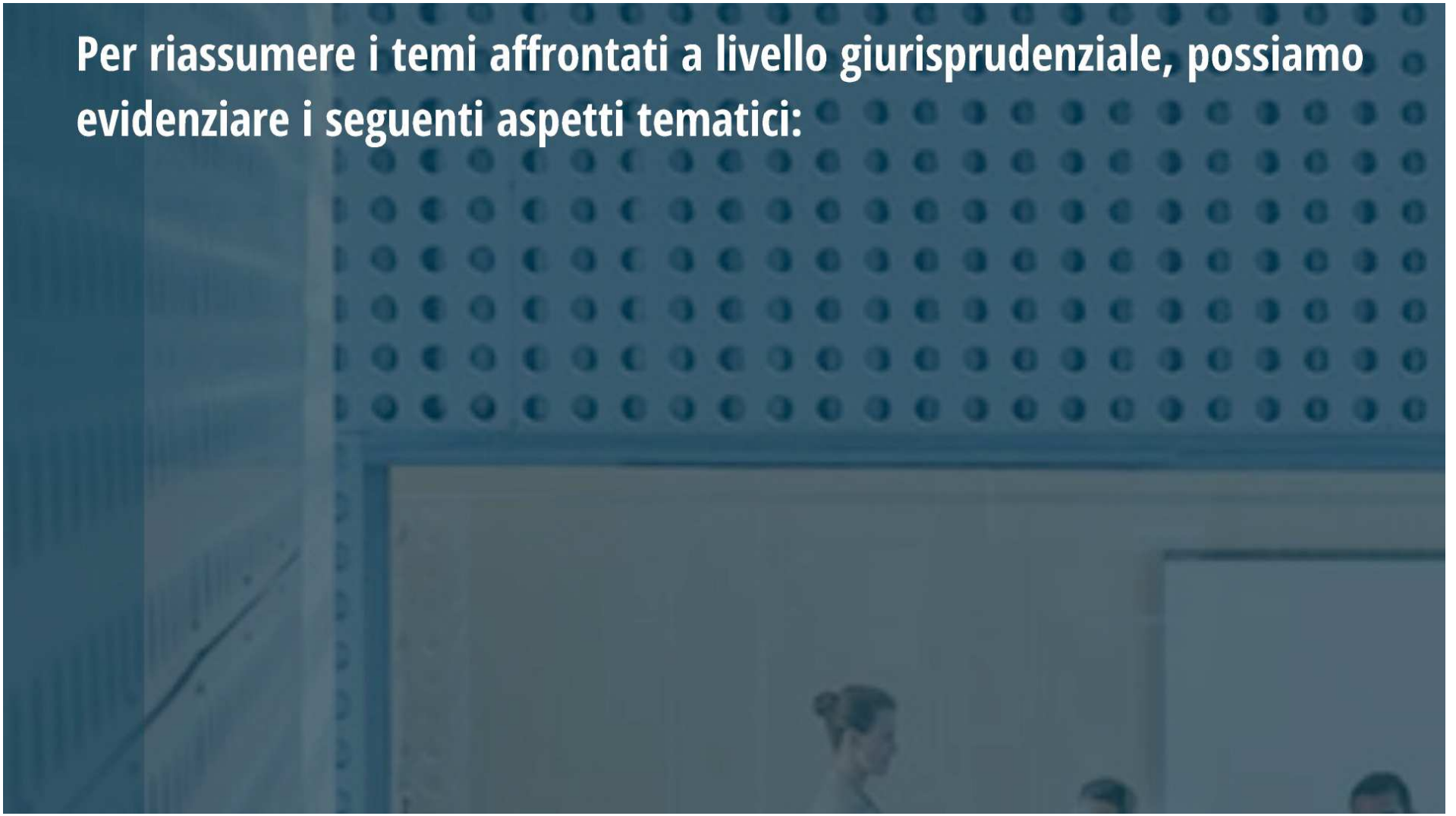
Per riassumere i temi affrontati a livello giurisprudenziale, possiamo evidenziare i seguenti aspetti tematici:

Per riassumere i temi affrontati a livello giurisprudenziale, possiamo evidenziare i seguenti aspetti tematici:
e) mancata applicazione delle sanzioni per condizioni obiettive di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma (*sentenza CTP Cuneo 159/1/2021*).

Per riassumere i temi affrontati a livello giurisprudenziale, possiamo evidenziare i seguenti aspetti tematici:

e) mancata applicazione delle sanzioni per condizioni obiettive di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma (*sentenza CTP Cuneo 159/1/2021*).

f) mancata applicazione del credito inesistente in caso di buona fede (*sentenza CTP Bologna del 14 luglio 2022*).

Le pronunce giurisprudenziali in merito

Dato che, come già evidenziato inizialmente, la fattispecie che richiede maggiori accorgimenti in sede di autovalutazione è quella di attività in tutto o in parte non riconducibili al perimetro applicativo della R&S oggetto di agevolazione, vi è stato un susseguirsi, soprattutto nel corrente anno 2022, di **pronunce giurisprudenziali a seguito dei ricorsi di numerosi contribuenti che si sono visti contestare crediti compensati per attività di R&S svolte negli anni passati.**

Se da un lato i controlli dell'AdE hanno evidenziato carenze nei presupposti che consentono l'inquadramento delle attività come R&S (i 5 criteri del Manuale di Frascati e in particolare il criterio di novità e quello di incertezza tecnologico-scientifica), dall'altro lato vi è un **nutrito filone giurisprudenziale che riconosce come la normativa sia "incongrua ed eccessivamente generica"** e caratterizzata da un cambio di tendenza dell'Amministrazione finanziaria, con riferimenti diretti ai criteri di Frascati solo a partire dai documenti di prassi del 2018.

Aspetti tematici

Il riversamento spontaneo del credito d'imposta R&S:

Giovedì 6 ottobre 2022

Contestazioni ricorrenti, giurisprudenza di merito e adempimenti tecnici per ridurre i rischi

Dott. Francesco Capizzi
Giurista d'impresa, esperto in finanza agevolata

Contestazioni ricorrenti

Giurisprudenza di merito

Adempimenti tecnici per ridurre i rischi

Studio Capizzi
Specializzato in Finanza Agevolata e Creazione d'Impresa

Adempimenti tecnici per ridurre le contestazioni

La Certificazione introdotta dall'articolo 23, comma 2, DL 73/2022

Adempimenti tecnici per ridurre le contestazioni

La Certificazione introdotta dall'articolo 23, comma 2, DL 73/2022

Adempimenti tecnici per ridurre le contestazioni

Adempimenti tecnici per ridurre le contestazioni

Prendendo comunque atto della oggettiva impossibilità di prevedere ogni possibile contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e di poter disporre di una "ricetta" universalmente valida per prevenirla, è possibile però fornire qualche utile suggerimento per poter mettere il più possibile in sicurezza le pratiche di rendicontazione delle attività di Ricerca e Sviluppo svolte, sia con riferimento:

Adempimenti tecnici per ridurre le contestazioni

Prendendo comunque atto della oggettiva impossibilità di prevedere ogni possibile contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e di poter disporre di una "ricetta" universalmente valida per prevenirla, è possibile però fornire qualche utile suggerimento per poter mettere il più possibile in sicurezza le pratiche di rendicontazione delle attività di Ricerca e Sviluppo svolte, sia con riferimento:

- alla precedente normativa (2015-2019),
- all'attuale normativa (2020-2022),

Adempimenti tecnici per ridurre le contestazioni

Prendendo comunque atto della oggettiva impossibilità di prevedere ogni possibile contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e di poter disporre di una "ricetta" universalmente valida per prevenirla, è possibile però fornire qualche utile suggerimento per poter mettere il più possibile in sicurezza le pratiche di rendicontazione delle attività di Ricerca e Sviluppo svolte, sia con riferimento:

- alla precedente normativa (2015-2019),
- all'attuale normativa (2020-2022),

ovvero adempimenti da effettuare per cercare di rendere meno attaccabili le attività svolte negli anni di vigenza della precedente e/o attuale normativa.

Adempimenti tecnici per ridurre le contestazioni

Adempimenti tecnici per ridurre le contestazioni

E’ possibile effettuare un **audit** tramite un tecnico esterno indipendente esperto della materia per verificare effettivamente la portata innovativa delle attività svolte e dunque:

Adempimenti tecnici per ridurre le contestazioni

E’ possibile effettuare un **audit** tramite un tecnico esterno indipendente esperto della materia per verificare effettivamente la portata innovativa delle attività svolte e dunque:

1) In caso positivo: redigere perizia tecnica asseverata.

Adempimenti tecnici per ridurre le contestazioni

E' possibile effettuare un **audit** tramite un tecnico esterno indipendente esperto della materia per verificare effettivamente la portata innovativa delle attività svolte e dunque:

1) In caso positivo: redigere perizia tecnica asseverata.

2) In caso dubbio: prendere in considerazione il ricorso alla procedura di sanatoria con riversamento del credito d'imposta.

Adempimenti tecnici per ridurre le contestazioni

Adempimenti tecnici per ridurre le contestazioni

In aggiunta o in alternativa alla perizia tecnica, qualora gli importi del credito non giustifichino il sostenimento di un costo comunque sensibile, è possibile incrementare l'affidabilità della propria documentazione in termini di completezza e chiarezza: **esplicitando ancora di più i concetti di novità supportandoli con maggiori informazioni ed allegando anche immagini, fotografie e schemi inerenti a quanto sviluppato dall'impresa (ottimale sarebbe un rapporto derivante dalla analisi dello stato dell'arte del proprio settore nella specifica materia e settore di interesse)**.

Adempimenti tecnici per ridurre le contestazioni

In aggiunta o in alternativa alla perizia tecnica, qualora gli importi del credito non giustifichino il sostenimento di un costo comunque sensibile, è possibile incrementare l'affidabilità della propria documentazione in termini di completezza e chiarezza: **esplicitando ancora di più i concetti di novità supportandoli con maggiori informazioni ed allegando anche immagini, fotografie e schemi inerenti a quanto sviluppato dall'impresa (ottimale sarebbe un rapporto derivante dalla analisi dello stato dell'arte del proprio settore nella specifica materia e settore di interesse)**.

Si suggerisce la **redazione di CV dettagliati dei soggetti coinvolti** (intramuros), con indicazione delle competenze tecniche idonee allo svolgimento delle attività finalizzate alla acquisizione di nuove conoscenze utili alla realizzazione del nuovo prodotto/processo/servizio.

Adempimenti tecnici per ridurre le contestazioni

Adempimenti tecnici per ridurre le contestazioni

In aggiunta, qualora si sia ancora in tempo (relativamente all'anno di riferimento 2022 tuttora in corso):

Adempimenti tecnici per ridurre le contestazioni

In aggiunta, qualora si sia ancora in tempo (relativamente all'anno di riferimento 2022 tuttora in corso):

- Adozione delle modalità di rendicontazione tipiche dei progetti Europei in materia di Ricerca e Sviluppo (Horizon), con utilizzo degli specifici template (**Workplan, GANTT, Workpackages**, ecc.) e redazione rapporto derivante dalla **analisi dello stato dell'arte** del proprio settore nella specifica materia e settore di interesse;

Adempimenti tecnici per ridurre le contestazioni

In aggiunta, qualora si sia ancora in tempo (relativamente all'anno di riferimento 2022 tuttora in corso):

- Adozione delle modalità di rendicontazione tipiche dei progetti Europei in materia di Ricerca e Sviluppo (Horizon), con utilizzo degli specifici template (**Workplan, GANTT, Workpackages**, ecc.) e redazione rapporto derivante dalla **analisi dello stato dell'arte** del proprio settore nella specifica materia e settore di interesse;

- Redazione **lettere di servizio per i soggetti coinvolti** (intramuros);

Adempimenti tecnici per ridurre le contestazioni

Adempimenti tecnici per ridurre le contestazioni

- Redazione di **contratti dettagliati** (extramuros) con indicazione di finalità, obiettivi e risultati attesi, risorse coinvolte, durata e conseguenti relazioni tecniche a consuntivo con evidenze tecniche dei risultati conseguiti.

Adempimenti tecnici per ridurre le contestazioni

- Redazione di **contratti dettagliati** (extramuros) con indicazione di finalità, obiettivi e risultati attesi, risorse coinvolte, durata e conseguenti relazioni tecniche a consuntivo con evidenze tecniche dei risultati conseguiti.

Inoltre qualora le stesse spese fossero state inserite anche in un progetto di agevolazione (R&S) finanziato, è consigliabile **evidenziare il fatto che le stesse attività sono state già validate come Ricerca e Sviluppo**.

Adempimenti tecnici per ridurre le contestazioni

La Certificazione introdotta dall'articolo 23, comma 2, DL 73/2022

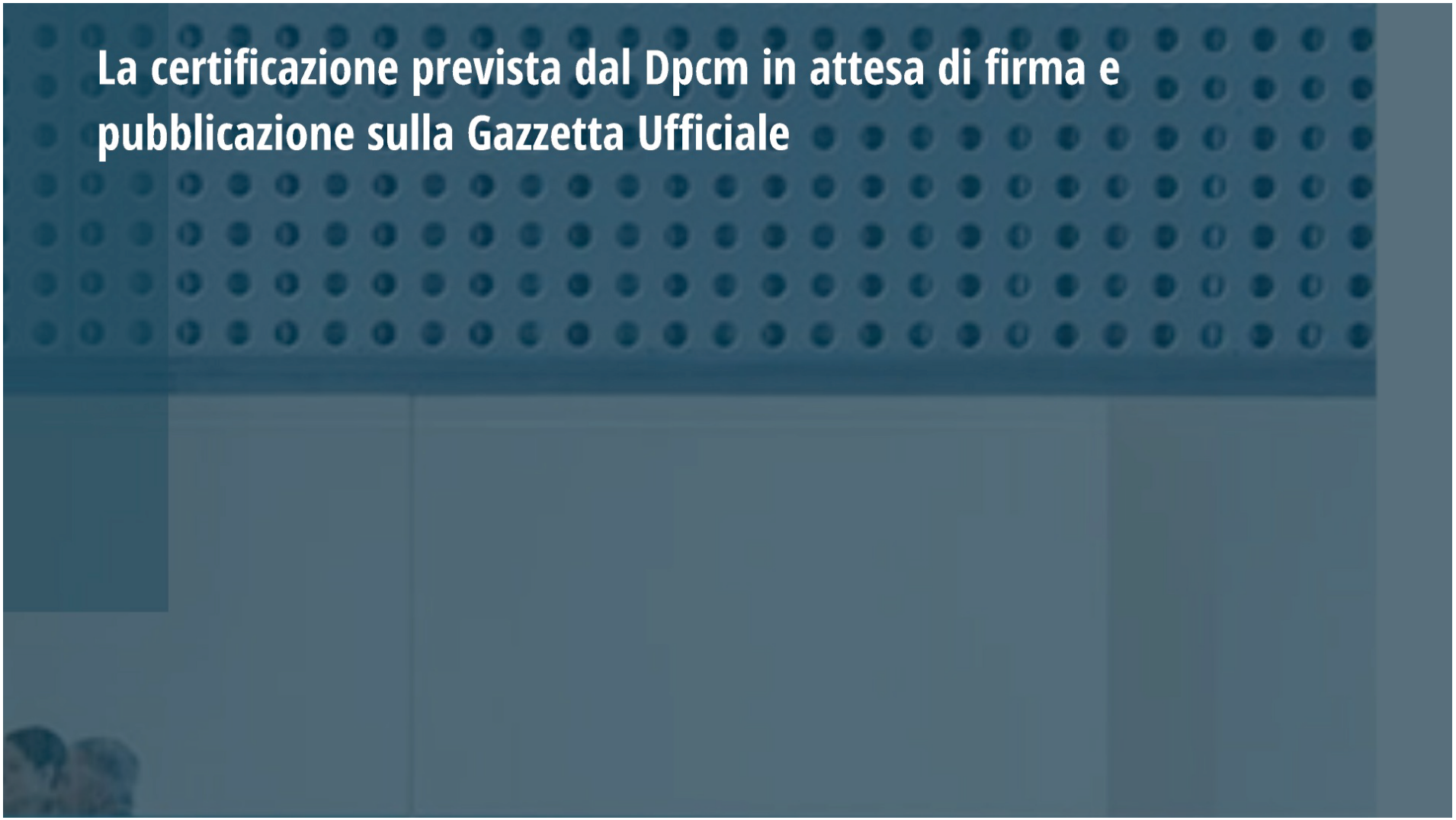
La certificazione prevista dal Dpcm in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

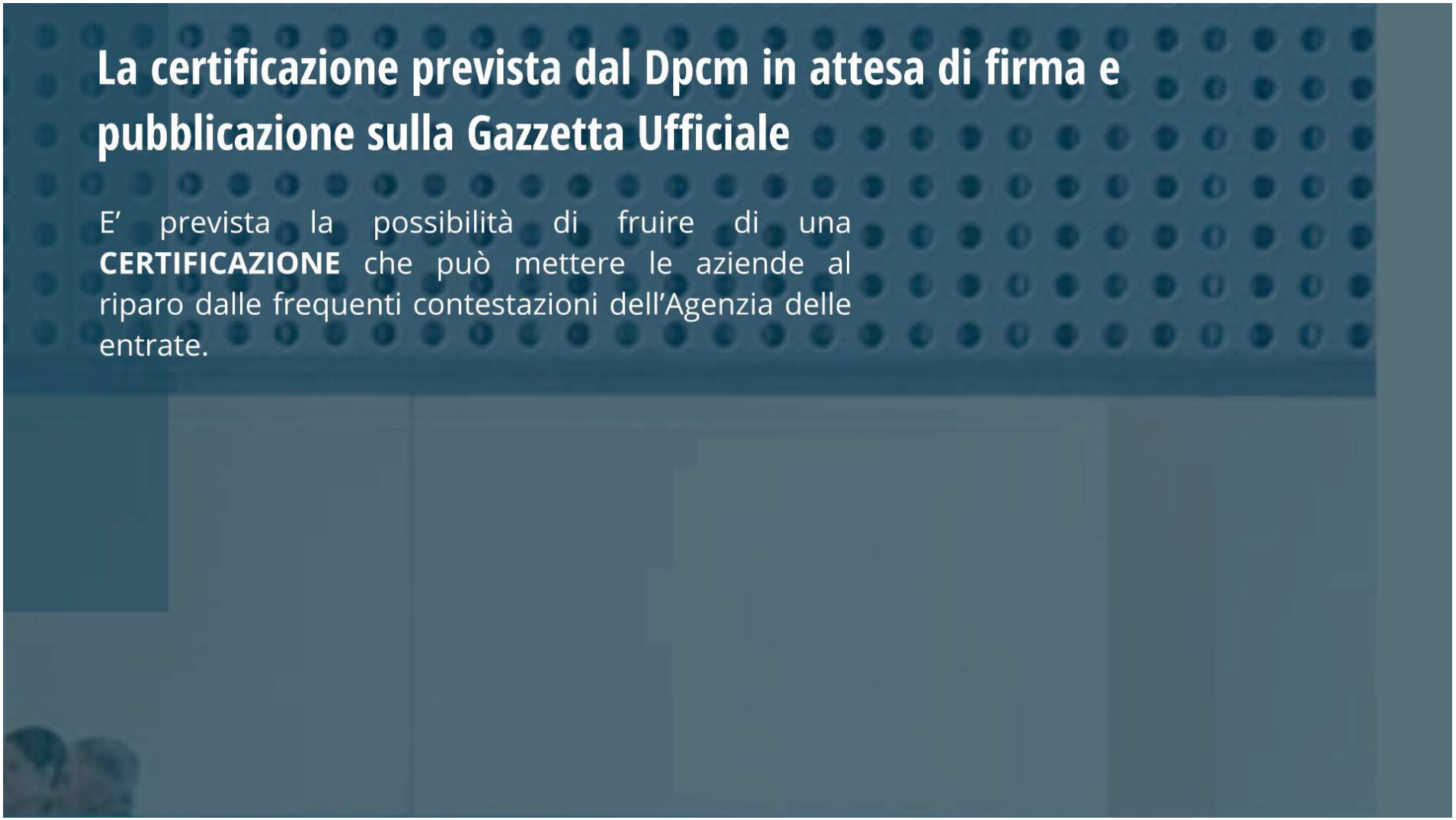
La certificazione prevista dal Dpcm in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
E' prevista la possibilità di fruire di una **CERTIFICAZIONE** che può mettere le aziende al riparo dalle frequenti contestazioni dell'Agenzia delle entrate.

La certificazione prevista dal Dpcm in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

E’ prevista la possibilità di fruire di una **CERTIFICAZIONE** che può mettere le aziende al riparo dalle frequenti contestazioni dell’Agenzia delle entrate.

La certificazione prevista dal Dpcm in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

E’ prevista la possibilità di fruire di una **CERTIFICAZIONE** che può mettere le aziende al riparo dalle frequenti contestazioni dell’Agenzia delle entrate.

E’ stata redatta una bozza del Dpcm, preparato dal ministero dello Sviluppo economico, ora all’esame del Ministero dell’Economia, che istituisce l’**albo dei certificatori** e definisce al tempo stesso i contenuti della certificazione.

La certificazione prevista dal Dpcm in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

E’ prevista la possibilità di fruire di una **CERTIFICAZIONE** che può mettere le aziende al riparo dalle frequenti contestazioni dell’Agenzia delle entrate.

E’ stata redatta una bozza del Dpcm, preparato dal ministero dello Sviluppo economico, ora all’esame del Ministero dell’Economia, che istituisce l’**albo dei certificatori** e definisce al tempo stesso i contenuti della certificazione.

I crediti di imposta interessati dal Dpcm sono quelli in vigore per gli investimenti in R&S; innovazione tecnologica; design e ideazione estetica; innovazione per obiettivi 4.0 e di transizione ecologica.

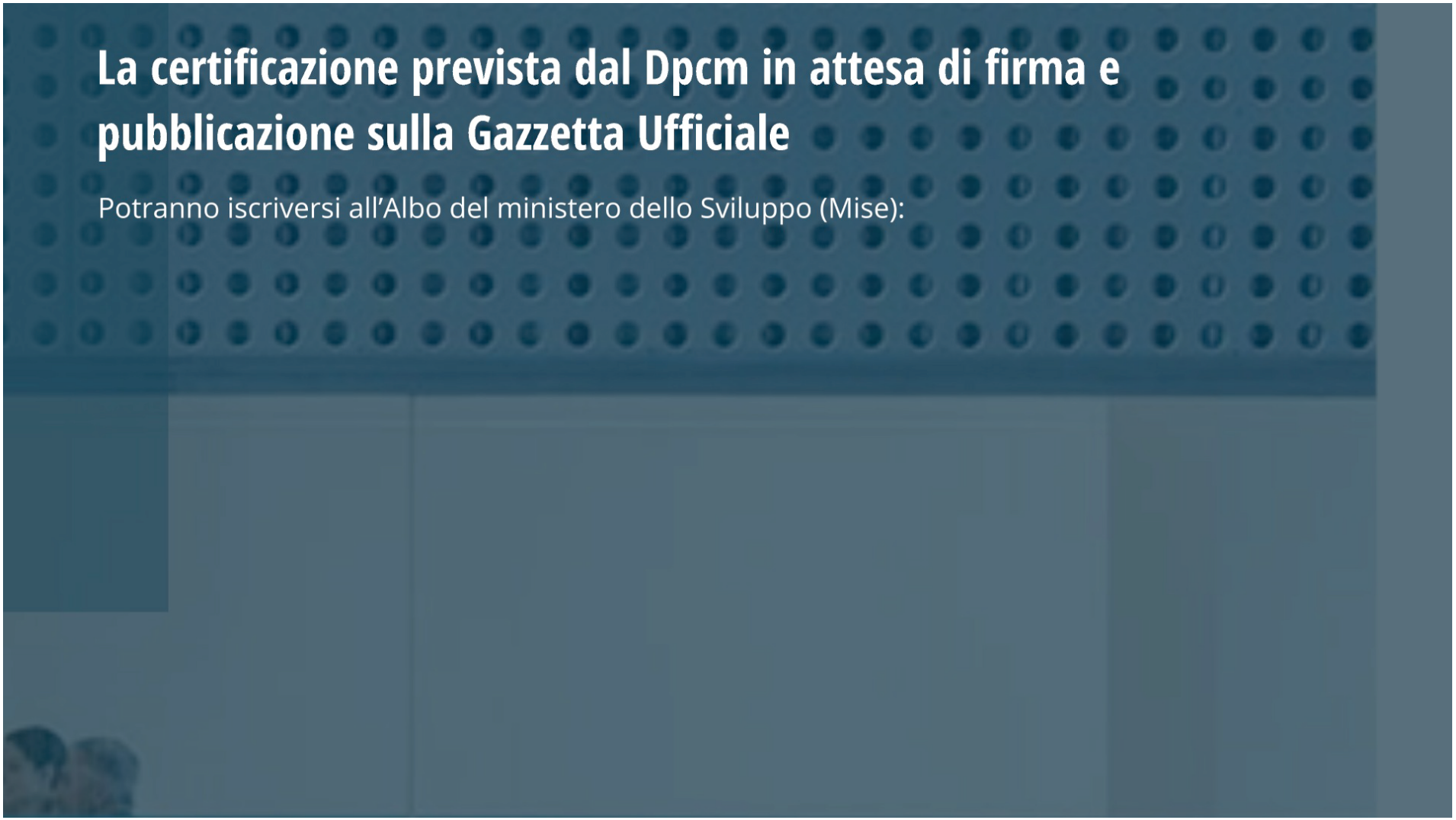

La certificazione prevista dal Dpcm in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Potranno iscriversi all'Albo del ministero dello Sviluppo (Mise):

La certificazione prevista dal Dpcm in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Potranno iscriversi all'Albo del ministero dello Sviluppo (Mise):

- le **persone fisiche** già iscritte in albi, banche dati o elenchi istituiti da altre amministrazioni centrali o dalle Regioni per la valutazione di iniziative di ricerca finanziate da incentivi pubblici, a patto che nei due anni precedenti abbiano valutato almeno 10 progetti, di cui nella domanda devono essere indicati i riferimenti;

La certificazione prevista dal Dpcm in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Potranno iscriversi all'Albo del ministero dello Sviluppo (Mise):

- le **persone fisiche** già iscritte in albi, banche dati o elenchi istituiti da altre amministrazioni centrali o dalle Regioni per la valutazione di iniziative di ricerca finanziate da incentivi pubblici, a patto che nei due anni precedenti abbiano valutato almeno 10 progetti, di cui nella domanda devono essere indicati i riferimenti;
- le **società di capitali** specializzate in consulenza alle imprese in questo campo, sempre con il vincolo dei 10 progetti già valutati;

La certificazione prevista dal Dpcm in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Potranno iscriversi all'Albo del ministero dello Sviluppo (Mise):

- le **persone fisiche** già iscritte in albi, banche dati o elenchi istituiti da altre amministrazioni centrali o dalle Regioni per la valutazione di iniziative di ricerca finanziate da incentivi pubblici, a patto che nei due anni precedenti abbiano valutato almeno 10 progetti, di cui nella domanda devono essere indicati i riferimenti;
- le **società di capitali** specializzate in consulenza alle imprese in questo campo, sempre con il vincolo dei 10 progetti già valutati;
- i **Competence center** e i centri di trasferimento tecnologico 4.0;

La certificazione prevista dal Dpcm in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Potranno iscriversi all'Albo del ministero dello Sviluppo (Mise):

- le **persone fisiche** già iscritte in albi, banche dati o elenchi istituiti da altre amministrazioni centrali o dalle Regioni per la valutazione di iniziative di ricerca finanziate da incentivi pubblici, a patto che nei due anni precedenti abbiano valutato almeno 10 progetti, di cui nella domanda devono essere indicati i riferimenti;
- le **società di capitali** specializzate in consulenza alle imprese in questo campo, sempre con il vincolo dei 10 progetti già valutati;
- i **Competence center** e i centri di trasferimento tecnologico 4.0;
- gli **European Digital Innovation Hub**;

La certificazione prevista dal Dpcm in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Potranno iscriversi all'Albo del ministero dello Sviluppo (Mise):

- le **persone fisiche** già iscritte in albi, banche dati o elenchi istituiti da altre amministrazioni centrali o dalle Regioni per la valutazione di iniziative di ricerca finanziate da incentivi pubblici, a patto che nei due anni precedenti abbiano valutato almeno 10 progetti, di cui nella domanda devono essere indicati i riferimenti;
- le **società di capitali** specializzate in consulenza alle imprese in questo campo, sempre con il vincolo dei 10 progetti già valutati;
- i **Competence center** e i centri di trasferimento tecnologico 4.0;
- gli **European Digital Innovation Hub**;
- le **università e gli enti pubblici di ricerca** (per i quali il decreto precisa che l'obbligo dei 10 progetti valutati si applica «in quanto compatibile»).

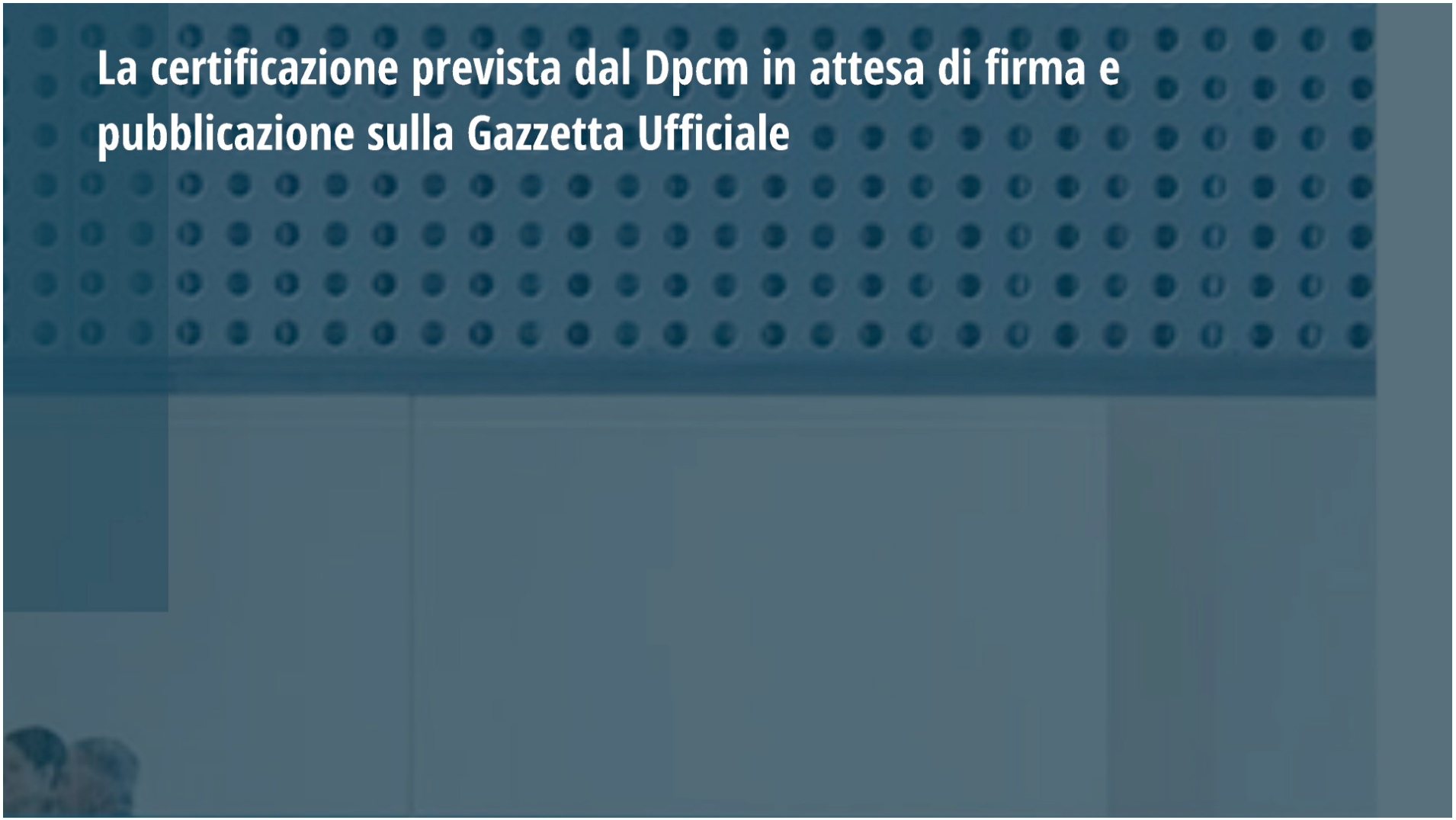
La certificazione prevista dal Dpcm in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

La certificazione prevista dal Dpcm in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Potranno richiedere la certificazione i **soggetti che hanno già effettuato o che intendono effettuare investimenti**, facendo richiesta direttamente al Mise tramite un ***modello*** *da definirsi con un successivo decreto direttoriale,* che indicherà anche modalità informatiche e termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo dei certificatori e stabilirà le procedure, sempre online, attraverso le quali dovrà essere inviata al Mise la certificazione.

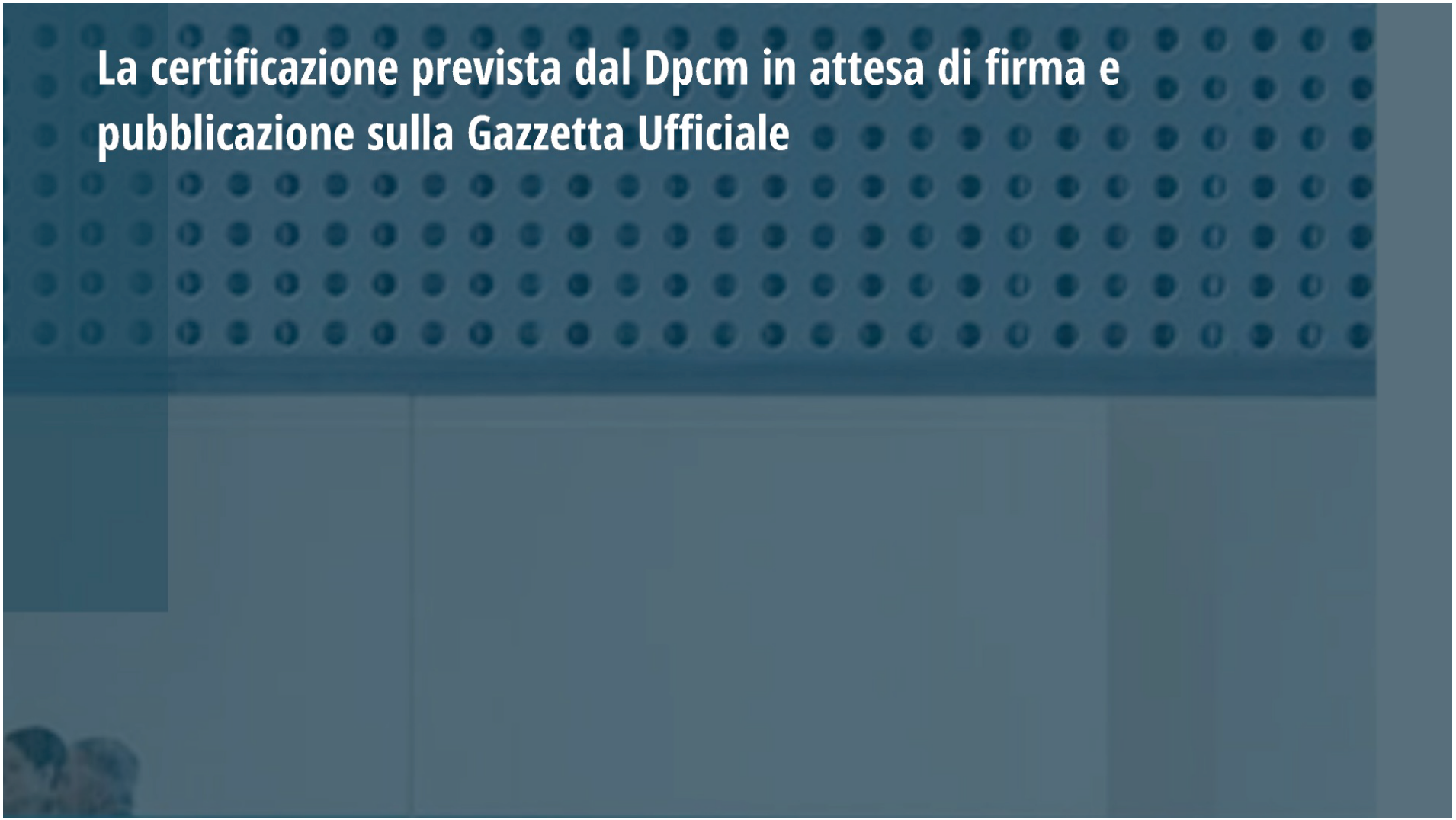
La certificazione prevista dal Dpcm in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

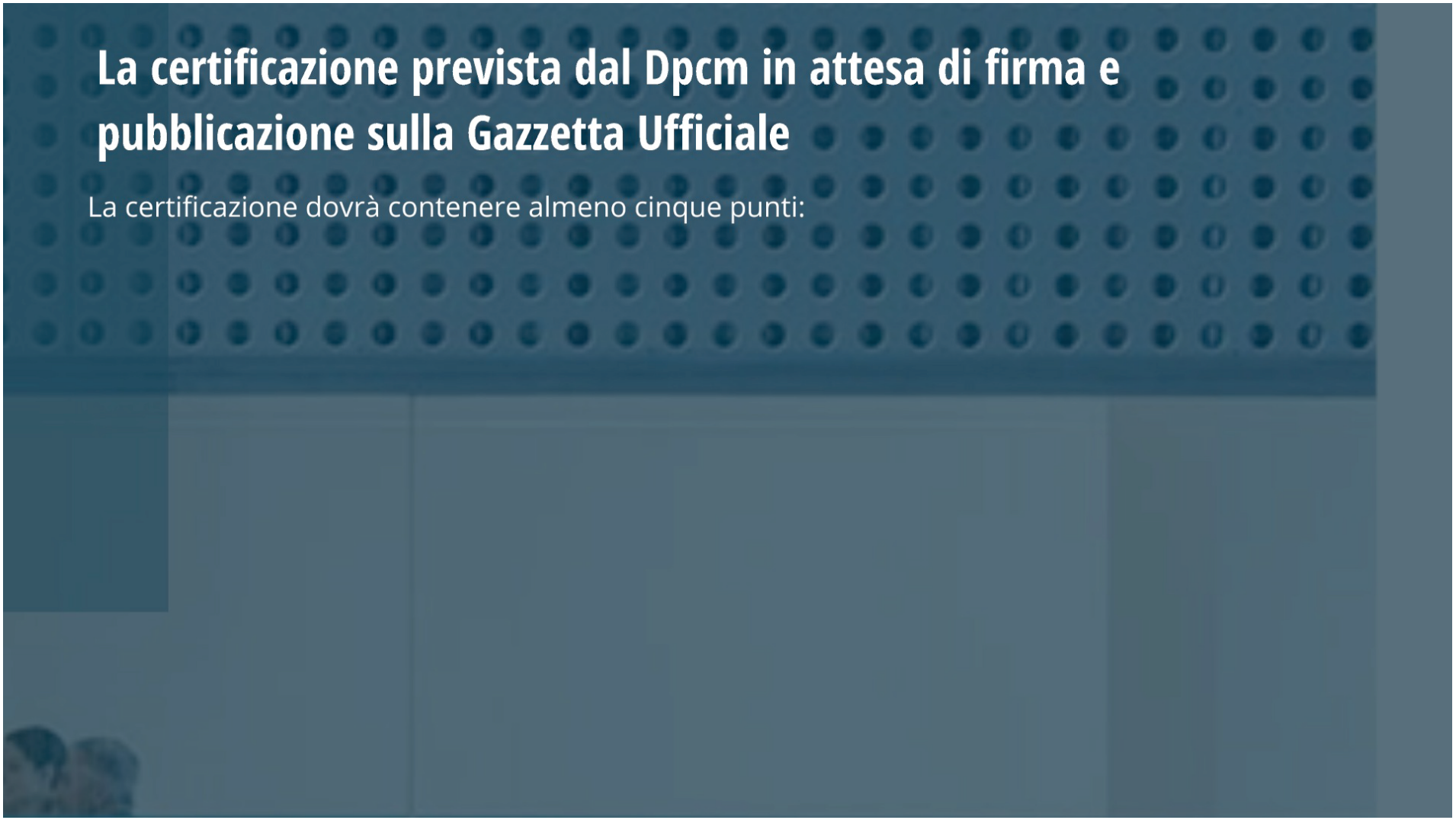

La certificazione prevista dal Dpcm in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

La certificazione dovrà contenere almeno cinque punti:

La certificazione prevista dal Dpcm in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
La certificazione dovrà contenere almeno cinque punti:
1. informazioni sulle **capacità organizzative e sulle competenze tecniche** dell'impresa (per attestarne l'adeguatezza rispetto agli investimenti);

La certificazione prevista dal Dpcm in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
La certificazione dovrà contenere almeno cinque punti:
1. informazioni sulle **capacità organizzative e sulle competenze tecniche** dell'impresa (per attestarne l'adeguatezza rispetto agli investimenti);
2. descrizione dei progetti o sottoprogetti in corso o programmati;

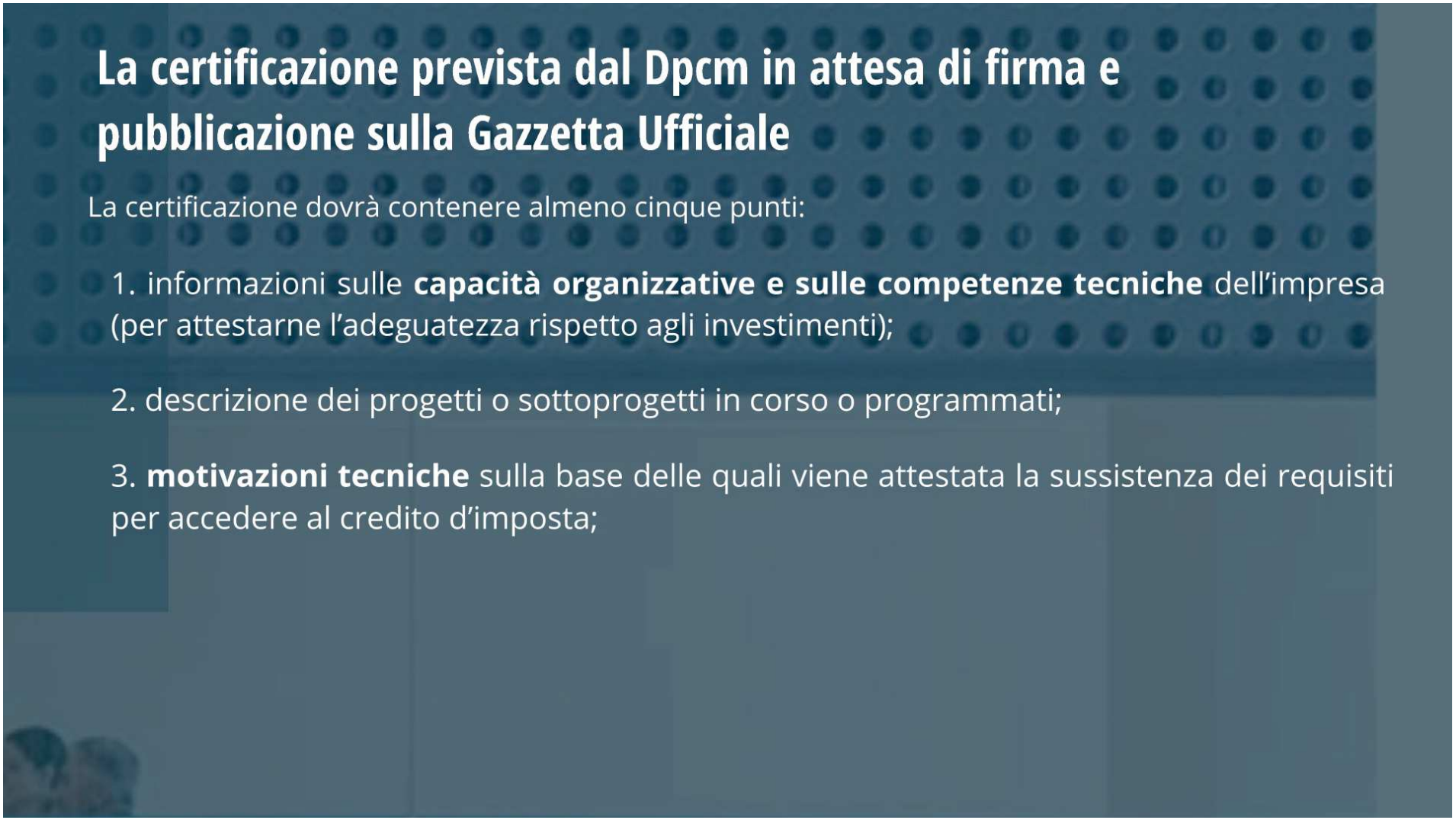
La certificazione prevista dal Dpcm in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
La certificazione dovrà contenere almeno cinque punti:
1. informazioni sulle **capacità organizzative e sulle competenze tecniche** dell'impresa (per attestarne l'adeguatezza rispetto agli investimenti);
2. descrizione dei progetti o sottoprogetti in corso o programmati;
3. **motivazioni tecniche** sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per accedere al credito d'imposta;

La certificazione prevista dal Dpcm in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

La certificazione dovrà contenere almeno cinque punti:

1. informazioni sulle **capacità organizzative e sulle competenze tecniche** dell'impresa (per attestarne l'adeguatezza rispetto agli investimenti);

2. descrizione dei progetti o sottoprogetti in corso o programmati;

3. **motivazioni tecniche** sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per accedere al credito d'imposta;

4. dichiarazione con cui il certificatore assicura di non versare in situazioni di conflitto di interesse e comunque di non avere rapporti diretti o indiretti con l'impresa certificata;

La certificazione prevista dal Dpcm in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

La certificazione dovrà contenere almeno cinque punti:

1. informazioni sulle **capacità organizzative e sulle competenze tecniche** dell'impresa (per attestarne l'adeguatezza rispetto agli investimenti);

2. descrizione dei progetti o sottoprogetti in corso o programmati;

3. **motivazioni tecniche** sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per accedere al credito d'imposta;

4. dichiarazione con cui il certificatore assicura di non versare in situazioni di conflitto di interesse e comunque di non avere rapporti diretti o indiretti con l'impresa certificata;

5. ulteriori elementi descrittivi utili all'attività di vigilanza e controllo da parte del Mise e dell'Agenzia delle entrate.

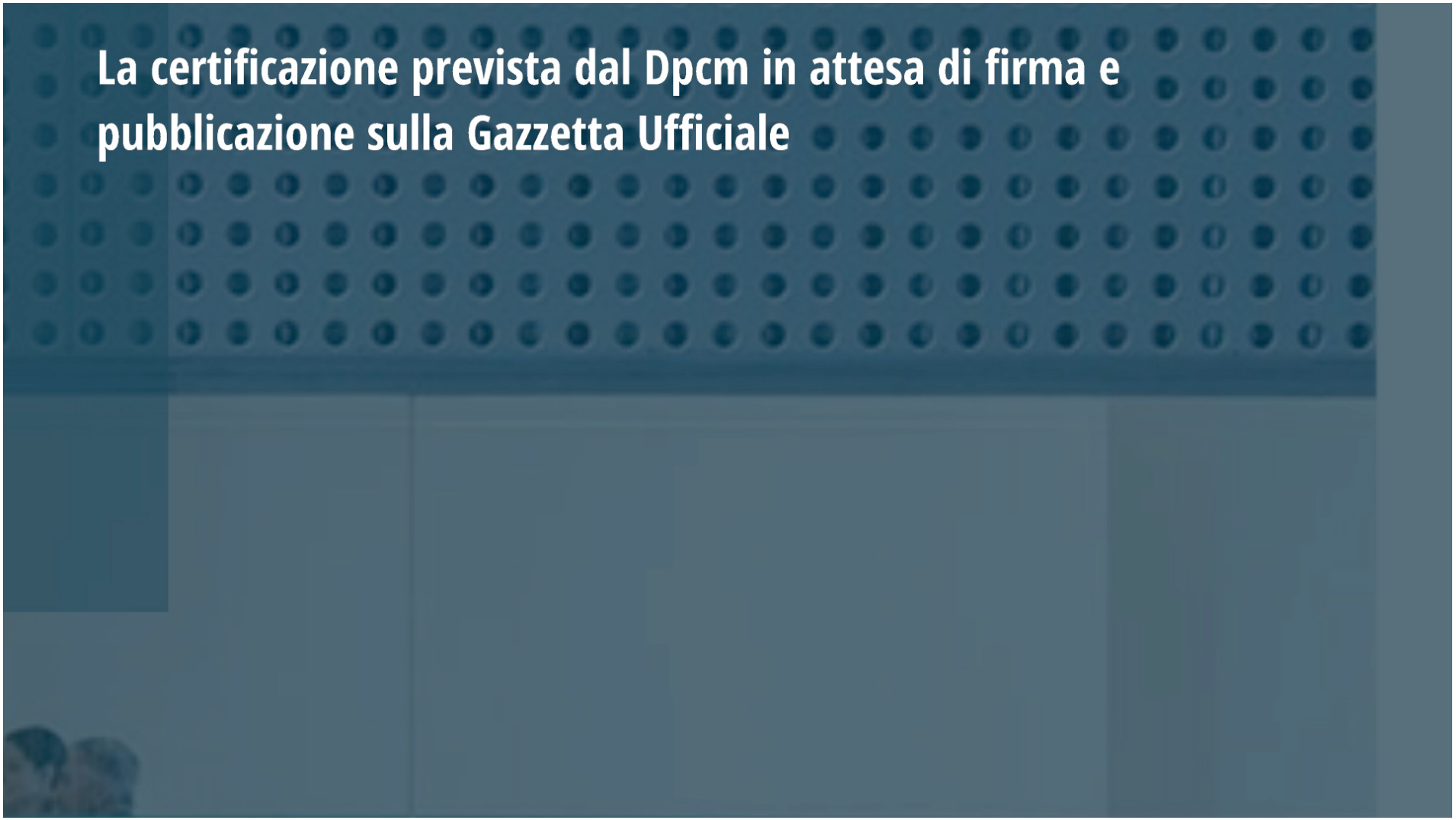
La certificazione prevista dal Dpcm in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

La certificazione prevista dal Dpcm in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Il Mise effettuerà **verifiche a campione** e potrà richiedere al certificatore documentazione supplementare (tecnica oppure contrattuale e contabile) da fornire entro 15 giorni dalla richiesta. Se il Mise non si pronuncia in termini negativi entro i 30 giorni successivi, oppure se non richiede documenti ulteriori entro 45 giorni dalla certificazione, quest'ultima garantisce l'impresa libera da contestazioni in quanto **produce effetti vincolanti** nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

La certificazione prevista dal Dpcm in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Il Mise effettuerà **verifiche a campione** e potrà richiedere al certificatore documentazione supplementare (tecnica oppure contrattuale e contabile) da fornire entro 15 giorni dalla richiesta. Se il Mise non si pronuncia in termini negativi entro i 30 giorni successivi, oppure se non richiede documenti ulteriori entro 45 giorni dalla certificazione, quest'ultima garantisce l'impresa libera da contestazioni in quanto **produce effetti vincolanti** nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

La certificazione potrà riguardare attività presenti, passate e future.

Adempimenti tecnici per ridurre le contestazioni

La Certificazione introdotta dall'articolo 23, comma 2, DL 73/2022

Il riversamento spontaneo del credito d'imposta R&S:

Giovedì 6 ottobre 2022

Contestazioni ricorrenti, giurisprudenza di merito e adempimenti tecnici per ridurre i rischi

Dott. Francesco Capizzi
Giurista d'impresa, esperto in finanza agevolata

Contestazioni ricorrenti

Giurisprudenza di merito

Adempimenti tecnici per ridurre i rischi

Studio Capizzi
Specializzato in Finanza Agevolata e Creazione d'Impresa

Il riversamento spontaneo del credito d'imposta R&S:
Giovedì 6 ottobre 2022
Contestazioni ricorrenti, giurisprudenza di merito e adempimenti tecnici per ridurre i rischi

Dott. Francesco Capizzi
Giurista d'impresa, esperto in finanza agevolata

Contestazioni ricorrenti

Giurisprudenza di merito

Adempimenti tecnici per ridurre i rischi

Grazie per l'attenzione!

info@studiocapizzi.eu

Studio Capizzi
Specializzato in Finanza Agevolata e Creazione d'Impresa